SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 gennaio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della cultura

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2022.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Simeri Crichi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2021, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Simeri Crichi (Catanzaro) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto a riposo dott. Aldo Lombardo, dal viceprefetto aggiunto a riposo dott. Salvatore Tedesco e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Marialuisa Tripodi;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2022;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Simeri Crichi (Catanzaro), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022
Interno, reg n. 2137

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Simeri Crichi (Catanzaro) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2021, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Catanzaro, nella relazione del 2 dicembre 2022, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise, nella riunione svoltasi in data 28 novembre 2022, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto presso la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro - a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La commissione straordinaria è intervenuta con apposite direttive agli uffici comunali volte ad assicurare la corretta applicazione della normativa antimafia, disposizioni che nella passata gestione erano state sistematicamente disapplicate.

A tal fine sono stati dettati appositi indirizzi al competente settore tecnico per rafforzare i controlli in materia di appalti e contrastare i possibili condizionamenti della criminalità organizzata, e ciò anche attraverso verifiche delle attività e del personale dipendente delle imprese affidatarie di opere pubbliche per evitare che nella fase di esecuzione dei lavori possano infiltrarsi imprese estranee alie procedure di gara con subappalti dei lavori non autorizzati.

Particolare attenzione è stata posta da parte della commissione straordinaria alla informatizzazione degli uffici comunali e alla digitalizzazione delle procedure amministrative, partendo dalla fase della protocollazione informatica fino a quella della pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi sul sito dell'ente, con l'obiettivo di migliorare i rapporti con la cittadinanza e favorire ogni possibile strumento utile a migliorare la trasparenza dell'azione di Governo.

Il descritto processo di informatizzazione dell'ente locale consentirà, inoltre, di effettuare l'aggiornamento di tutti i dati catastali, favorendo così una migliore conoscenza dei dati tributari, in particolare di quelli relativi alla tassazione sui rifiuti, migliorare l'azione di riscossione delle imposte comunali e contrastare l'area di evasione tributaria.

L'attività dell'organo di gestione straordinaria è stata rivolta anche al controllo del territorio, caratterizzato in passato da gravi carenze e comportamenti omissivi in materia di verifiche sugli abusi edilizi, come già emerso in sede di accesso ispettivo. La commissione, anche attraverso l'ausilio di personale assegnato in posizione di sovraordinazione *ex* art. 145, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sta procedendo alla verifica della portata e della natura delle omissioni da parte dei preposti uffici per poi avviare le necessarie iniziative finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi oggetto di edificazioni abusive.

Al fine di ricondurre gli uffici nell'alveo della legalità, migliorarne le attività di competenza e sopperire alla grave carenza di personale, l'organo commissariale ha disposto un generale riassetto della pianta organica. All'uopo, nell'ambito del «piano del fabbisogno del personale» relativo agli anni 2022-2024, sono in fase di completamento le procedure concorsuali per l'assunzione di diversi profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nei settori nevralgici dell'amministrazione, quali quello tecnico e quello finanziario.

Particolare impegno è stato profuso dalla commissione straordinaria nella gestione del patrimonio comunale, caratterizzato da affidamenti di beni pubblici a privati o ad associazioni attraverso procedure
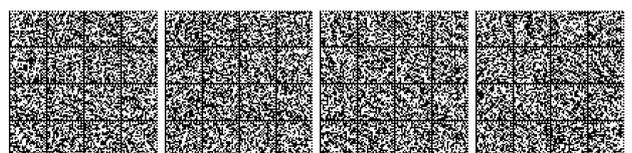
irregolari. A questo proposito, è stata avviata la ricognizione su sedici immobili di proprietà comunale dalla quale è emerso un generale quadro di illegittimità che caratterizza la gestione degli stessi, risultati talvolta privi di titolo concessorio o di convenzione regolante il rapporto tra le parti. Sono state, pertanto, programmate iniziative finalizzate a regolamentare la materia e procedere al recupero da parte dell'ente della disponibilità dei predetti beni per poi valutarne, in futuro, possibili affidamenti a soggetti terzi nel rispetto delle procedure previste dalla normativa.

Un altro settore nel quale l'organo commissariale ha concentrato la propria attività è quello delle opere pubbliche per le quali sono stati ottenuti importanti finanziamenti da destinare al miglioramento infrastrutturale del territorio comunale. Tra gli interventi programmati si evidenziano, per la rilevanza degli importi, quelli concernenti la pulizia degli alvei di alcuni corsi d'acqua, i cui lavori sono stati finanziati dalla Regione Calabria.

Numerosi altri interventi nel settore delle opere pubbliche sono stati programmati dalla commissione straordinaria, tra i quali si segnalano la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale, le opere relative alle infrastrutture e al verde pubblico, alle reti idriche e fognarie, alla manutenzione dell'illuminazione pubblica e delle aree cimiteriali, nonché all'installazione di una rete di videosorveglianza sul territorio.

L'organo straordinario ha, altresì, programmato alcuni interventi con l'utilizzo dei fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) dei quali, allo stato, sono stati ammessi a finanziamento progetti per oltre 180.000 euro.

Il piano dei lavori pubblici programmati, unito all'ingente valore delle relative gare, necessita di particolare attenzione e vigilanza da parte della commissione straordinaria in ogni singola fase procedimentale al fine di evitare indebite interferenze della criminalità, ancora molto attiva nel territorio, i cui interessi notoriamente gravitano, in particolare, nel settore dei pubblici appalti.

La commissione straordinaria ha, inoltre, avviato una complessiva opera di riordino e aggiornamento dei regolamenti comunali, al fine del superamento di quelle criticità che hanno determinato il commissariamento dell'ente e a tutela dell'efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Tra i regolamenti in corso di adozione vi sono quelli disciplinanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'edilizia pubblica e privata, la videosorveglianza, la gestione e l'uso dei beni comunali, l'affidamento degli incarichi esterni e quello per la graduazione delle posizioni organizzative.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti e forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Simeri Crichi (Catanzaro), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 19 dicembre 2022

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2022.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Nocera Terinese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Nocera Terinese (Catanzaro) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Lucia Iannuzzi, dal viceprefetto dott. Roberto Micucci e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Francesca Iannò;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2022;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Nocera Terinese (Catanzaro), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2023
Interno, reg. n. 21

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021, la gestione del Comune di Nocera Terinese (Catanzaro) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Catanzaro nella relazione del 2 dicembre 2022, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise, nella riunione svolta in data 28 novembre 2022, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica — integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto presso la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del procuratore della Repubblica di Lamezia
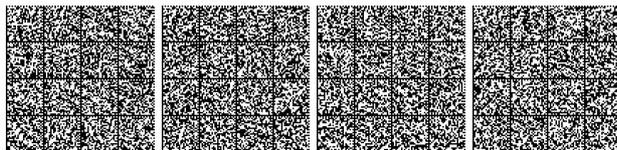
Terme — a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore periodo di sei mesi previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per contrastare le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'organo di gestione straordinaria, verificata la struttura complessiva dell'apparato burocratico comunale e rilevata la generale carenza di figure apicali, ha disposto una complessiva riorganizzazione dei servizi e degli uffici comunali, avvalendosi anche del supporto di personale assegnato in posizione di sovraordinazione ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di figure professionali provenienti da enti locali limitrofi ed assegnate ai settori nevralgici dell'amministrazione locale, quali quello tecnico, finanziario e amministrativo.

Inoltre, è stato stipulato, con il Comune di Lamezia Terme, un accordo per avvalersi, per alcuni giorni della settimana, di due unità di personale appartenenti al corpo di polizia municipale di quel comune.

La disposta azione di riassetto organizzativo consentirà di assicurare la corretta gestione garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e legalità nell'azione amministrativa.

La commissione straordinaria ha, altresì, avviato un'importante opera di riordino e aggiornamento dei regolamenti comunali, in particolare nelle materie potenzialmente più esposte agli interessi della criminalità organizzata. Tra i numerosi regolamenti adottati si segnalano quello disciplinante il documento unico di programmazione, quello per le misure di contrasto all'evasione tributaria e quello per i servizi del diritto allo studio.

Nel settore economico-finanziario, la tema commissariale ha avviato una generale azione di risanamento con l'obiettivo di porre rimedio alle criticità riscontrate. In tale ottica è stata effettuata un'attenta verifica dei residui attivi e passivi che ha consentito all'ente locale, sopperendo ai ritardi della passata amministrazione, di approvare i rendiconti per la gestione relativi alle annualità 2010 e 2021 e procedere alla redazione ed approvazione dei successivi bilanci di previsione triennale 2021/2023 e 2022/2024.

Nell'ambito di tale complessa attività di riorganizzazione del sistema economico-finanziario, oltre all'approvazione del menzionato regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione delle imposte locali, l'organo straordinario ha disposto che il rilascio di concessioni e/o licenze sia sempre preceduto da un'attenta attività di controllo, da parte di tutti gli uffici comunali, allo scopo di verificare che i richiedenti siano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

Inoltre, sempre nell'ottica del contrasto all'evasione, è stato richiesto al concessionario della riscossione di provvedere all'incrocio tra le diverse banche dati relative alle utenze di competenza comunale al fine di effettuare una verifica della popolazione censita riferita alla tassa dei rifiuti, propedeutica all'avvio dei conseguenti accertamenti TARI.

L'attenzione prestata dall'organo commissariale a tutte le attività finalizzate al risanamento finanziario dell'ente e alla riduzione dell'area di evasione dei tributi locali necessita ancora di costante monitoraggio e stimolo affinché gli obiettivi prefissati siano raggiunti e si consolidino nel tempo anche a beneficio delle future amministrazioni comunali.

Significative iniziative sono state avviate dalla commissione straordinaria per la tutela del territorio e dell'ambiente; prioritariamente, sono state poste in essere le attività necessarie per l'affidamento della gestione del depuratore consortile — caratterizzato da forti criticità — per il quale sono in corso le procedure per effettuare lavori di riefficientamento e di rifunzionalizzazione degli impianti finanziati con fondi regionali; inoltre, per la corretta gestione del predetto servizio, l'organo commissariale ha approvato un nuovo testo della convenzione tra i comuni consorziati, nei confronti dei quali, peraltro, sono state avviate iniziative per il recupero di ingenti somme anticipate dal Comune di Nocera Terinese per il pagamento delle utenze relative al consumo di energia elettrica.

L'organo di gestione straordinaria ha programmato i lavori per il ripristino del lungomare di Nocera Terinese, per i quali l'ente ha stipulato apposita convenzione con la Regione Calabria nell'ambito di un piano di interventi per la riduzione del rischio residuo legato alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nell'anno 2019.

Anche per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è in corso di predisposizione un capitolato per l'affidamento della gestione, attualmente scaduta, tramite gara ad evidenza pubblica. È in corso di valutazione la predisposizione di un'apposita relazione tecnica per l'eventuale affidamento *in house* ad una società compartecipata dal comune.

Un forte impulso è stato impresso da parte dell'organo di gestione all'attività di vigilanza del territorio comunale con l'obiettivo di impedire comportamenti pregiudizievoli alla sicurezza urbana e all'ambiente nonché di contrastare l'abusivismo edilizio con la conseguente adozione delle relative ordinanze di demolizione.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Nocera Terinese (Catanzaro) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2022.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Rosarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Rosarno (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Antonio Giannelli, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Roberta Mancuso e dal dirigente di II fascia Area funzioni centrali dott. Emilio Saverio Buda;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2022;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Rosarno (Reggio Calabria), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2023
Interno, reg. n. 20

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021, la gestione del Comune di Rosarno è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata ancora fortemente attiva sul territorio.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria nella relazione del 14 dicembre 2022, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono state oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuta il 14 dicembre 2022, a cui ha partecipato anche il sostituto procuratore della Repubblica delegato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - Direzione distrettuale antimafia, a conclusione della quale è emersa la sussistenza dei presupposti per richiedere la proroga della gestione commissariale per ulteriori sei mesi.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'organo commissariale ha iniziato, sin da subito, ad instaurare buone prassi amministrative con l'obiettivo di apportare una profonda rivisitazione della struttura amministrativa dell'ente dimostratasi non in grado di resistere alle infiltrazioni della criminalità organizzata. L'azione di risanamento si è concentrata in particolare in quei settori amministrativi che, già in sede di indagine ispettiva, hanno fatto emergere rilevanti criticità che hanno poi determinato lo scioglimento del Comune di Rosarno.

È stata pertanto avviata una diversa organizzazione degli uffici comunali e della struttura burocratica più razionale, efficiente e funzionale, caratterizzata da una diversa assegnazione degli incarichi di responsabile delle varie unità organizzative il cui funzionamento - anche con il supporto del personale sovraordinato *ex* art 145 TUOEL - sarà indispensabile monitorare nel prossimo semestre; sono state inoltre impartite puntuali direttive per l'utilizzo del protocollo informatico a garanzia di una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente locale.

La commissione straordinaria, in considerazione del numero elevato di beni confiscati alla criminalità organizzata affidati al comune dall'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), ha avviato una ricognizione degli stessi all'esito della quale è risultato che sono 37 i beni di fatto nella disponibilità del comune. I sopralluoghi effettuati hanno, peraltro, consentito di accertare alcune situazioni anomale, tra cui anche occupazioni abusive per una delle quali è stato disposto lo sgombero forzato.

L'organo straordinario ha presentato nove progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) al fine di poter disporre delle risorse necessarie a rendere concretamente utilizzabili per specifiche finalità alcuni dei beni confiscati, progetti aventi un valore complessivo di oltre cinque milioni di euro ed attualmente in fase istruttoria presso la competente Agenzia per la coesione territoriale.

Per la particolare valenza sociale e simbolica dei lavori in programma, è opportuno che le relative procedure siano seguite dall'organo commissariale.

Notevole impegno è stato, profuso dalla commissione straordinaria nel campo delle opere pubbliche, anche in considerazione del fatto che il Comune di Rosarno per tali attività è stato destinatario di ingenti somme ammontanti a più di 10 milioni di euro, finanziamenti che hanno attratto l'interesse delle locali consorterie criminali. La maggior parte di tali opere è rimasta incompiuta, conseguentemente l'impegno dell'organo commissariale è volto a consentirne, al più presto, la fruizione alla collettività. Con questo proposito è stato recuperato l'anfiteatro comunale per il quale sono state avviate le procedure per l'emanazione di un bando pubblico per la gestione pluriennale della struttura.

Per rendere possibile il completamento degli interventi programmati e avviati è tuttavia necessaria la permanenza per ulteriori sei mesi della gestione commissariale.

La relazione del prefetto di Reggio Calabria ha inoltre posto in rilievo la presenza sul territorio comunale di un insediamento informale sviluppatosi in un campo container abitato da comunità di lavoratori stranieri stagionali in condizioni precarie, che ha richiesto un notevole impegno della commissione volto ad ultimare le strutture alloggiative appositamente dedicate e realizzate con finanziamenti statali pervenuti negli anni al Comune di Rosarno. Il complesso di tali alloggi, denominato «Villaggio della solidarietà», offre servizi con forte connotazione sociale per coloro che non riescono a soddisfare il bisogno abitativo sul «libero mercato» e costituisce uno strumento fondamentale per ristabilire sul territorio il rispetto delle regole del diritto e della convivenza civile.

Altra priorità attenzionata dalla commissione straordinaria è stata quella relativa al contrasto dell'abusivismo edilizio, attività risultata fortemente condizionata dai fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno colpito alcune strade del centro storico cittadino nel gennaio 2021 e dalla sussistenza di opere abusive in aree gravemente dissestate. Nell'immediatezza sono state avviate le attività di sopralluogo, alle quali sono seguiti i procedimenti finalizzati all'emanazione di ordinanze di demolizione degli immobili abusivi situati in zona rossa, nonché atti di indirizzo ai competenti uffici comunali volti a dare effettiva esecuzione alle predette ordinanze, in primo luogo quelle riguardanti immobili siti in aree di dissesto.

Particolare attenzione è stata posta al contrasto dell'evasione tributaria, atteso che il tasso di evasione dei tributi locali nel Comune di Rosarno registra livelli molto elevati e coinvolge circa i 2/3 dei contribuenti. A questo riguardo, in attesa dell'esito della gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio di riscossione tributi, la commissione straordinaria, al, fine di contrastare l'evasione dei tributi locali e dare impulso alle attività di riscossione, ha modificato il regolamento comunale apportando mirati accorgimenti tra i quali la statuizione della decadenza dai benefici della rateizzazione in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima; tali misure hanno già consentito di recuperare risorse. Inoltre, è stato introdotto un sistema di monitoraggio sulle riscossioni, con richiesta agli uffici comunali di una relazione trimestrale sull'andamento delle attività intraprese.

L'organo commissariale ha riferito che è in corso di aggiornamento il Piano comunale di protezione civile, al fine di predisporre il lavoro conclusivo, circostanza questa che, unitamente alla definizione di appositi piani speditivi per la messa in sicurezza dei residenti nelle zone a rischio idrogeologico del territorio, rende quanto mai utile la proroga di sei mesi della gestione commissariale in corso.
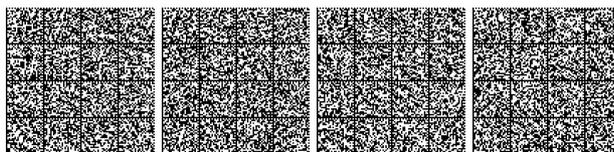
Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Rosarno (Reggio Calabria) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2023.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, a favore di:

Dunlap, Luogotenente di Gran Maestro, John Timothy;

Paternò di Montecupo, Gran Cancelliere, Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2023

MATTARELLA

TAJANI, *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

23A00355

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 gennaio 2023.

Modifica del decreto 9 agosto 2012, recante: «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) 2018/848 DEL Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 «Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3 «Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l'attuazione del rego-

lamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;

Visto il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020, reg. n. 75, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

Visto il decreto ministeriale n. 2297771 del 20 maggio 2022 «Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011;

Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio del corrente anno al 15 maggio 2023, anche alla luce dell'adeguamento delle disposizioni vigenti con il nuovo quadro normativo sulla programmazione dei Piani di sviluppo rurale 2023/2027;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio 2023 al 15 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione, individuato dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 all'art. 2, comma 1, è prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2023.

Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2023

Il Capo del Dipartimento: ABATE

23A00359

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 novembre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «2BOSS» nell'ambito del programma ERA-MIN 3. (Decreto n. 462/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 21, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 466 del 28 dicembre 2020, reg. UCB n. 92 dagli UCB in data 13 gennaio 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul polizia giudiziaria 01 del capitolo 7245 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 6.837.387,75, di cui euro 6.495.518,36 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Considerata, nell'ambito del programma Horizon 2020, l'azione ERANET *Cofund on Raw Materials* ERA-MIN 3 è una rete paneuropea globale, innovativa e flessibile di organizzazioni per il finanziamento della ricerca, supportata da EU Horizon 2020, che si basa sull'esperienza del FP7n ERA-NET ERA-MIN (2011al 2015) e ERA-MIN 2 (2016-2022); Il progetto supporta gli obiettivi della European innovation partnership (EIP) sulle materie prime, in particolare nell'ambito del coordinamento di ricerca e innovazione, miglioramento delle sinergie, riduzione della frammentazione degli sforzi tra paesi europei nella ricerca e innovazione nel settore delle materie prime, nonché il miglioramento dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie del settore;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'ERANET Cofund ERA-MIN3 pubblicato in data 15 gennaio 2021, con scadenza il 1° aprile 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 600.000,00, come da lettera di impegno n. 383 dell'11 gennaio 2021 successivamente incrementato con email del 27 novembre 2021;

Considerato che per la Call dell'ERANET Cofund ERA-MIN3, di cui trattasi, è stato emanato l'Avviso Integrativo nazionale n. 547 del 26 febbraio 2021;

Viste le decisioni finali della ERANET, nelle riunioni del 29 novembre 2021 e del 13 dicembre 2021, con le quali è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «2BoSS *Toward sustainable batteries based on silicon, sulfur and biomass-derived carbon*», avente come obiettivo lo sviluppo di batterie sostenibili mediante materie prime abbondanti (silicio e zolfo), dal recupero di materie prime seconde (grafite da biomasse) e con minori impatti sociali legati all'attività mineraria in paesi terzi (zero cobalto) e con un costo complessivo pari a euro 170.100,00;

Vista la nota prot. MUR n. 19657 del 28 dicembre 2021, a firma dello scrivente, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «2BoSS»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «2BoSS» figura il seguente proponente italiano: Politecnico di Torino;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «2BoSS», sottoscritto in data 29 marzo 2022;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto direttoriale n. 97 del 14 giugno 2022, reg. UCB n. 46, in data 28 giugno 2022 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Vincenzo Antonucci e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Vincenzo Antonucci con relazione acquisita in data 5 ottobre 2022, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
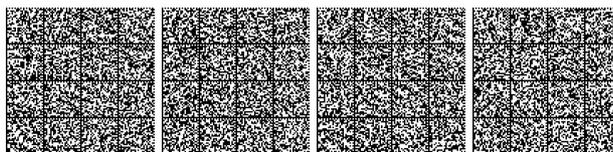
ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 9539756 del 16 novembre 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf* n. del 20542087 16 novembre 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «2BoSS» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 25 aprile 2022 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 90.611,08 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275;

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 28.458,92, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET *Cofund* sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa dell'ERANET ERA-MIN3, così come previsto dal contratto n. n. 101003575 fra la Commissione europea e i *partner* dell'ERA-NET Cofund, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma dell'ERA-NET ERA-MIN3 e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione, come previsto dalle linee guida nazionali, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3299

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

23A00299

DECRETO 18 novembre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «COHERENT» nell'ambito del programma CHIST ERA IV. (Decreto n. 485/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee Guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del DM 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il riparto FIRST 2018 cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 19 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 reg. n. 310;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020 reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'*Eranet Cofund CHIST_ERA IV «Call 2019 for Research Proposals Supporting the topics of Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence and Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability»*, pubblicato in data 2 dicembre 2019 con scadenza il 14 febbraio 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul FIRST 2018 cap. 7245 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 400.000,00, come da lettera di impegno prot. n. 8856 del 6 maggio 2019 e successivamente incrementato di euro 200.000,00 come da e-mail del 17 giugno 2019 del DG dott. Vincenzo di Felice;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul conto di contabilità speciale IGRUE nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 224.309,73, come da ministeriale n. 16786 del 5 novembre 2020;

Considerato che per il bando lanciato dalla dall'*Eranet Cofund* CHIST_ERA IV, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 15 ottobre 2019 prot. MIUR n. 1946;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee Board meeting* che ha approvato, con procedura scritta conclusasi il 6 ottobre 2020, la lista dei progetti ammessi al finanziamento con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «COHERENT - *COllaborative HiErarchical Robotic ExplaNaTions*», avente l'obiettivo di investigare un nuovo *framework* per coordinare le spiegazioni originate ai diversi livelli di una architettura robotica in task collaborativi con l'uomo e con un costo complessivo pari a euro 197.400,00;

Vista la nota prot. MUR n. 16786 del 5 novembre 2020, a firma dello scrivente in qualità di Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «COHERENT»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «COHERENT» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Napoli «Federico II» (Centro ICAROS);

Visto il Consortium Agreement definito tra i partecipanti al progetto «COHERENT», sottoscritto in data 1° aprile 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i Codici concessione RNA COR n. 9553484 del 17 novembre 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175
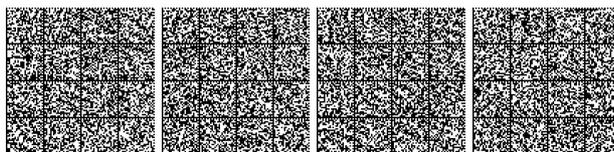
del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 20566365 del 17 novembre 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'email del segretariato internazionale, i *partner* italiani e altri *partner* che richiedono fondi ad agenzie che si trovano in condizioni di overspending, sono stati invitati a diminuire il finanziamento richiesto nella misura dell'8%;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «COHERENT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2021 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 138.180,00 nella forma di contributo nella spesa, di cui euro 100.578,70 a valere sulle disponibilità del FIRST 2018 cap. 7245;

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a euro 37.601,30, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'*Eranet Cofund* sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa CHIST_ERA IV «*Call 2019 for Research Proposals Supporting the topics of Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence and Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability*, così come previsto dagli accordi fra la Commissione europea e i *partner* dell'*Eranet Cofund*, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario;

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2019, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle
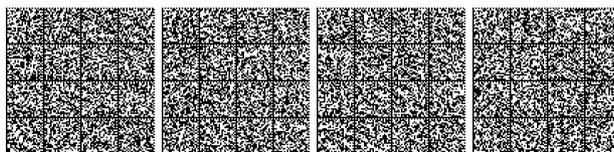
istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3182

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

23A00300

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 28 dicembre 2022.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato prof. Vittorio Sgarbi.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di nomina del dott. Gennaro Sangiuliano a Ministro della cultura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022 di nomina del prof. Vittorio Sgarbi a Sottosegretario per la cultura;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro della cultura;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi e delle direttive espressi dal Ministro il Sottosegretario di Stato prof. Vittorio Sgarbi è delegato a svolgere le attività e le funzioni concernenti le seguenti materie:

a) musei, aree e parchi archeologici statali, ad eccezione degli istituti dotati di autonomia speciale;

b) arte e architettura contemporanea;

c) sicurezza del patrimonio culturale.

2. Il Sottosegretario di Stato prof. Vittorio Sgarbi è, altresì, delegato a svolgere le iniziative di supporto al Ministro con riferimento alla partecipazione agli organi dell'Unione europea e al Consiglio di Europa nelle materie delegate.

3. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, nonché degli indirizzi e delle direttive espressi dal Ministro, il Sottosegretario di Stato prof. Vittorio Sgarbi firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con regioni ed enti locali.

4. Al Sottosegretario di Stato prof. Vittorio Sgarbi, possono essere delegati ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

5. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato prof. Vittorio Sgarbi è incaricato di rispondere, secondo gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale e a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato, prof. Vittorio Sgarbi informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività svolte in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'ufficio legislativo.

4. L'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: SANGIULIANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 84

23A00356

DECRETO 28 dicembre 2022.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Gianmarco Mazzi.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di nomina del dott. Gennaro Sangiuliano a Ministro della cultura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022 di nomina dell'on. Gianmarco Mazzi a Sottosegretario per la cultura;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro della cultura;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dal Ministro il Sottosegretario di Stato on. Gianmarco Mazzi è delegato a svolgere le attività e le funzioni concernenti le seguenti materie:

a) spettacolo dal vivo;

b) musica, ad eccezione delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

c) coordinamento delle attività e delle iniziative relative all'attuazione delle Convenzioni UNESCO di competenza del Ministero.

2. Il Sottosegretario di Stato On. Gianmarco Mazzi è, altresì, delegato a svolgere le iniziative di supporto al Ministro con riferimento alla partecipazione agli organi dell'Unione europea e al Consiglio di Europa nelle materie delegate.

3. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, nonché degli indirizzi e delle direttive espressi dal Ministro, il Sottosegretario di Stato, on. Gianmarco Mazzi firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con regioni ed enti locali.

4. Al Sottosegretario di Stato on. Gianmarco Mazzi possono essere delegati ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

5. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato, on. Gianmarco Mazzi è incaricato di rispondere, secondo gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale e a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato, on. Gianmarco Mazzi informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività svolte in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

4. L'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: SANGIULIANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 83

23A00357
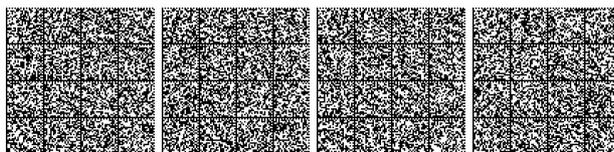
DECRETO 28 dicembre 2022.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di nomina del dott. Gennaro Sangiuliano a Ministro della cultura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022 di nomina della sen. Lucia Borgonzoni a Sottosegretario di Stato per la cultura;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro della cultura al Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi e delle direttive espressi dal Ministro il Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni è delegato a svolgere le attività e le funzioni concernenti le seguenti materie:

a) cinema e audiovisivo;

b) diritto d'autore;

c) imprese culturali e creative, moda e *design*, fotografia;

d) sostegno e promozione dell'imprenditoria giovanile nel settore della cultura.

2. Il Sottosegretario Sen. Lucia Borgonzoni è, altresì, delegato a svolgere le iniziative di supporto al Ministro con riferimento alla partecipazione agli organi dell'Unione europea e al Consiglio di Europa nelle materie delegate.

3. Nel rispetto degli indirizzi espressi dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni è delegato a partecipare, in accordo con le indicazioni del Ministro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza unificata, alla Conferenza Stato-città e autonomie locali.

4. Il Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni, è delegato a rappresentare il Ministero nelle Conferenze istituzionali permanenti di bacino distrettuali.

5. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni partecipa, quale delegato del Ministro, alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio. Partecipa, altresì, alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la politica economica e lo sviluppo sostenibile.

6. Al Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni è delegata, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, delle richieste di integrazione di competenza e cassa ai sensi degli articoli 26, 27 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle richieste di riassegnazione di somme al bilancio del Ministero ai sensi della normativa vigente. Il Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni è altresì delegata, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, la firma dei decreti di rimodulazione dei programmi di spesa.

7. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, nonché degli indirizzi e delle direttive espressi dal Ministro il Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con regioni ed enti locali.

8. Al Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni, possono essere delegati ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

9. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni, è incaricato di rispondere, secondo gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale e a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività svolte in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

4. L'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: SANGIULIANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 82

23A00358

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2022.

Riparto, per l'annualità 2022, delle risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LA DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
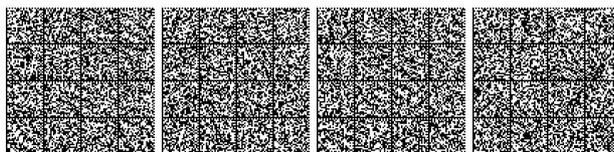
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare:

l'art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge;

l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale «l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo Fondo»;

l'art. 4, che stabilisce le finalità del predetto Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione, e che le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

Visti i commi 2 e 2-*bis* dell'art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i quali, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi e si stabilisce, inoltre, che i servizi previsti all'art. 22, comma 4 della legge n. 328 del 2000, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Vista la legge 20 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, recante il riparto del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare per l'annualità 2019, secondo il quale «a decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto. L'erogazione è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione».

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione dell'attuale Governo;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 e del 12 novembre 2022, con i quali, rispettivamente, al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli è stato conferito l'incarico per le disabilità e sono state delegate le relative funzioni in materia;

Visto il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, recante «Riparto del Fondo nazionale per le politiche so-

ciali 2021-2023 e adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;
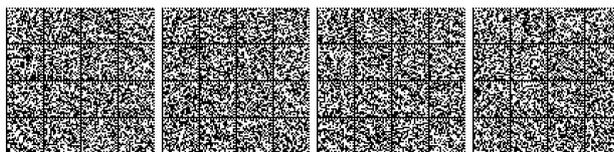
Visto il decreto interministeriale del 29 novembre 2021, recante «Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2021»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024» ed in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha assegnato al capitolo di spesa 3553 «Fondo per l'assistenza alla persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», una disponibilità per gli anni 2022-2024, pari a euro 76.100.000;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 884 del 21 febbraio 2022, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero medesimo, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata Tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) – CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024»;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 3553, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2022, mantenendo ferme le altre previsioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 30 novembre 2022;

Decretano:

Art. 1.

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2022

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l'anno 2022, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

2. Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, 15 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo *budget* di progetto di cui all'art. 2 del predetto decreto 23 novembre 2016, nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016. La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.

3. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero medesimo entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, per l'annualità 2022, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nelle forme di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione e provincia autonoma, prevedendo comunque il coinvolgimento delle orga-

nizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.
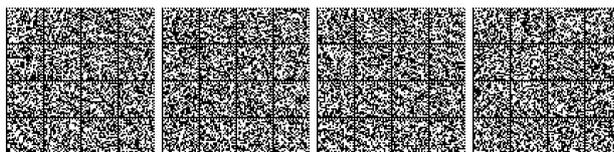
2. Gli indirizzi di programmazione, redatti nell'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, devono contenere:

a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;

b) le modalità di individuazione dei beneficiari;

c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;

d) la programmazione delle risorse finanziarie;

e) le modalità di monitoraggio degli interventi;

3. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero medesimo procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l'anno 2022, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dalla data di abilitazione da parte della regione, la coerenza del programma attuativo con le finalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.

Art. 3.

Erogazione e monitoraggio

1. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo di cui all'art. 1 è condizionata alla rendicontazione sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione secondo le modalità di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Gli ambiti rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto medesimo.

3. Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonché le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e inseriscono tali informazioni nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. Le informazioni di cui al presente comma vengono validate dalle regioni.

4. In ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19 e in attuazione di quanto previsto dall'art. 89, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove non già rendicontate ai fini del comma 3 dell'art. 104 del medesimo decreto-legge.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Resta ferma la disciplina recata dal decreto interministeriale 23 novembre 2016, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nel presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 dicembre 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 85

ALLEGATO
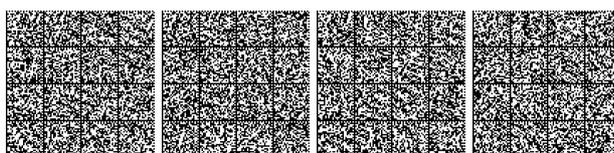
Tabella 1

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Risorse destinate alle regioni - anno 2022

A	B	C	D
Regioni	**Quote di riparto* (%)**	**Risorse complessive (euro)**	***di cui*** **Risorse destinate all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 (euro)**
Abruzzo	2,19	1.666.590	328.500
Basilicata	0,94	715.340	141.000
Calabria	3,19	2.427.590	478.500
Campania	9,93	7.556.730	1.489.500
Emilia-Romagna	7,62	5.798.820	1.143.000
Friuli-Venezia Giulia	2,02	1.537.220	303.000
Lazio	10,01	7.617.610	1.501.500
Liguria	2,48	1.887.280	372.000
Lombardia	17,29	13.157.690	2.593.500
Marche	2,53	1.925.330	379.500
Molise	0,50	380.500	75.000
Piemonte	7,17	5.456.370	1.075.500
Puglia	6,80	5.174.800	1.020.000
Sardegna	2,74	2.085.140	411.000
Sicilia	8,31	6.323.910	1.246.500
Toscana	6,23	4.741.030	934.500
Umbria	1,44	1.095.840	216.000
Valle d'Aosta	0,21	159.810	31.500
Veneto	8,40	6.392.400	1.260.000
Totale	100,00	76.100.000	15.000.000

* Quote calcolate in base alla popolazione residente all'1/01/2022, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni. Dati estratti in data 26/09/2022 dal sito https://demo.istat.it (Popolazione residente per età e sesso al 1° gennaio 2022. *Dati provvisori - stime in linea con le risultanze censuarie e il bilancio provvisorio 2021*).

ALLEGATO *A*

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
da inviare per ogni annualità

1. Riparto delle risorse

Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data del provvedimento
Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto agli Ambiti territoriali	
Denominazione dell'ambito territoriale	Importo

2. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati

Denominazione dell'ambito territoriale	Annualità	
	Numero e data del pagamento	Importo

1. Note
2. 3. 4.

ALLEGATO *B*

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ 2022
Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria

1.1 Il quadro di contesto

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
- Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto 23 novembre 2016, "*Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze,".* Descrivere com'è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso *target* di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.

1.2 *L'integrazione sociosanitaria*

- Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione sociosanitaria.
- Descrivere specificamente i seguenti aspetti su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:

  1.2.1 Ambiti territoriali: l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, prevede che "*Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.* Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

  1.2.2 Valutazione multidimensionale: l'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che "*Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del*

Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi-professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle *equipe* multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Descrivere le procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle *equipe* multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:
- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

1.2.3 Progetto personalizzato: l'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità del progetto personalizzato.

Nello specifico, "*Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime"* (comma 2).

"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione." (comma 3).

"Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. "(comma 4).

"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave." (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.

1.2.4 ***Budget di Progetto:*** l'articolo 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "*Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata.* Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del *budget* di progetto per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) b) e c) del decreto,
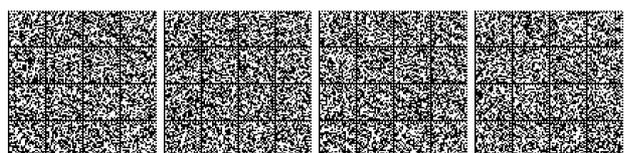
sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo *budget*, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016, beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

"…L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia…" (comma 2).

"......è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c. *persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4."* (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che "*A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:*

a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;

b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;
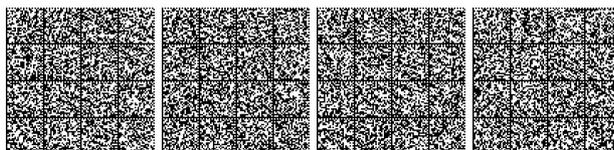
d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; *e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7."* Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Interventi finanziabili
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare
Descrizione degli interventi
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
Descrizione degli interventi
c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6)
Descrizione degli interventi
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità
Descrizione degli interventi

e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all’articolo 3, comma 7.
Descrizione degli interventi
4. La programmazione delle risorse finanziarie
Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Interventi finanziabili	**Importo**
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente familiare	
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4;	
c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale (articolo 3, comma 6)	
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all’articolo 3, comma 7.	
Totale	

5. Le modalità di monitoraggio degli interventi
Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d’intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.

23A00360
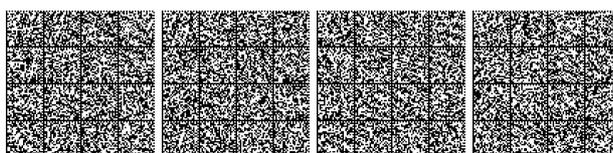
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Baby Zerotre consorzio di cooperative sociali in liquidazione», in Jesi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Baby Zerotre consorzio di cooperative sociali in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 10.184, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 18.247,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 46.023,00;

Considerato che in data 22 novembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente, in data 23 novembre 2021, la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Baby Zerotre consorzio di cooperative sociali in liquidazione», con sede in Jesi (AN)- (codice fiscale 02037290422), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Domizi, nato a Macerata il 28 maggio 1977 (codice fiscale DMZMRC77E28E783Y), domiciliato in Tolentino (MC) in viale Vittorio Veneto n. 30.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00361

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casta Diva società cooperativa sociale», in Palazzo San Gervasio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
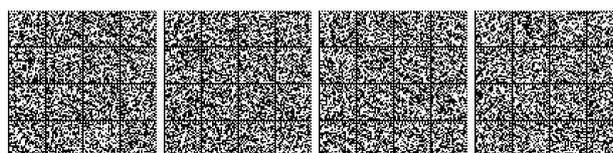
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del Made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Casta Diva società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dall'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2017 e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2021, allegata al verbale di revisione, si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.185,00, si riscontra una massa debitoria di euro 88.040,00 ed un patrimonio netto negativo di - euro 84.855,00;

Considerato che in data 23 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Casta Diva società cooperativa sociale», con sede in Palazzo San Gervasio (PZ) - (codice fiscale 01846290763), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963 (codice fiscale CLCRSO63P44G663C), domiciliata in Potenza in via del Gallitello n. 125.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00362

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 gennaio 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 959).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre 2016, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, n. 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899 del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n. 917 dell'8 settembre 2022 e n. 941 del 4 novembre 2022, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;

Vista l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 del 8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, il quale ha rimesso all'adozione di apposita ordi-

nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dell'armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare ed accelerare la ricostruzione;
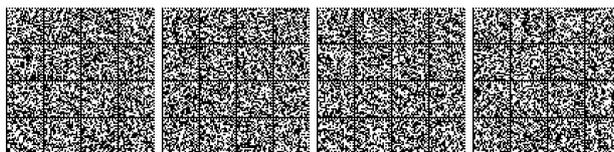
Visto il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Considerato quanto convenuto in Cabina di coordinamento sisma 2016 del 19 maggio 2022 circa l'introduzione e la tempistica di nuovi termini;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante la modifica del termine previsto dall'art. 2 comma 1 dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016;

Vista la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 917 dell'8 settembre 2022 con cui, al fine di agevolare la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, erano stati unificati i termini previsti per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante l'ulteriore proroga, al 20 dicembre 2022, del termine previsto dall'art. 2 comma 1 della citata ordinanza commissariale n. 123/2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 941 del 4 novembre 2022, adottata al fine di riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, in considerazione della predetta proroga al 20 dicembre 2022 disposta dalla citata ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, al comma 738 dell'art. 1 ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2023 incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

Preso atto della riunione della Cabina di coordinamento sisma 2016 del 30 dicembre 2022 in cui il Commissario del Governo per la ricostruzione e le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria hanno determinato la necessità di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione delle domande di contributo di ricostruzione degli immobili, resi inagibili dal sisma, di proprietà dei residenti titolari di Cas e Sae;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante l'ulteriore proroga, al 31 gennaio 2023, del termine previsto dall'art. 2 comma 1 della citata ordinanza commissariale n. 123/2021;

Ravvisata pertanto la necessità, in attuazione del sopra citato Protocollo del 13 gennaio 2022, di allineare nuovamente la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione;

Ravvisata altresì la necessita di individuare un nuovo termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al contributo per l'autonoma sistemazione, di cui all'art. 1, comma 9, dell'OCDPC n. 614/2019, per l'anno 2023;

Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo nella citata Cabina di coordinamento sisma 2016 del 30 dicembre 2022, comunicata con nota prot. n. 35975 del 31 dicembre 2022;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022 e disposizioni transitorie

1. Per le ragioni di cui in premessa, al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite, ove ricorrenti, dalle parole «31 gennaio 2023».

2. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole «31 gennaio 2023».

3. Fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022.

4. La comunicazione delle cause impeditive intervenute a decorrere dal 15 ottobre 2022 di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 899/2022 è resa entro il medesimo termine del 31 gennaio 2023 per i beneficiari delle misure di assistenza abitativa.

5. La dichiarazione di cui all'art. 1, comma 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019, per l'anno 2023, deve essere presentata, a pena di decadenza dalle misure di assistenza abitativa, mediante procedura informatizzata entro il 30 giugno 2023.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A00457
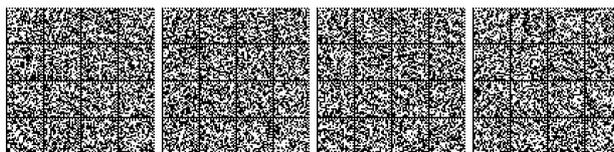
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 13 ottobre 2022.

Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata. (Ordinanza n. 128).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto l'art. 38 (Rimodulazione delle funzioni commissariali) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 201, n. 130;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-*bis* nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato decreto-legge n. 76 del 2020:

l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 15, comma 3-*bis*, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale prevede che «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'art. 15-*bis*. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

l'art. 15-*bis*, comma 3-*bis*, il quale prevede che «Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle

chiese, non classificate agibili secondo la procedura della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4 del presente decreto»;

Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Vista l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante «Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17»;

Visto il protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge, sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Considerato che dapprima l'art. 11, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, quindi l'art. 37, comma 1, lettere c-*bis*), nn. 1) e 2), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, infine, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, hanno progressivamente ricondotto nell'ambito della disciplina di diritto privato, al fine di semplificarne e accelerarne la realizzazione, gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

Considerato che, in particolare, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha stabilito che i suddetti interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro;

Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»;

Dato atto che:

il 3 ottobre 2026 ricorre l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, patrono d'Italia;

il 2025 sarà l'anno del venticinquesimo Giubileo universale della chiesa cattolica, le cui celebrazioni, da una parte, renderanno Assisi e tutta l'Umbria mete privilegiate di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo e, dall'altra, costituiranno un'occasione di fondamentale rilancio delle comunità locali, all'insegna dei valori francescani;

in vista di tali ricorrenze, si intende garantire un adeguato risalto, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e del turismo religioso, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, alla celebrazione della figura di San Francesco D'Assisi;

in una prospettiva di divulgazione del pensiero, della cultura e dell'eredità di San Francesco d'Assisi, si reputa essenziale la realizzazione di un programma culturale, comprendente, altresì, il restauro e la valorizzazione degli edifici di culto del territorio umbro sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico, nonché gli interventi su luoghi e territori comunque connessi alla cultura francescana;

molti edifici e i luoghi connessi alla cultura francescana, risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che pertanto, in vista delle celebrazioni del 2026, si rende necessario intervenire con urgenza per il loro recupero, in osservanza della disciplina vigente sulla loro ricostruzione e ripristino;

in data 15 aprile 2022 è stato siglato, con durata fino al 2026, un protocollo d'intesa tra il commissario straordinario, la Presidente della Regione Umbria in qualità di vice commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei frati minori dell'Umbria, in rappresentanza anche della Provincia di S. Chiara dei Frati minori e della Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della custodia generale del Sacro convento di San Francesco in Assisi dei Frati minori conventuali;

Considerato che:

la Regione Umbria riconosce l'alto valore spirituale, sociale e culturale dei luoghi francescani e ne intende valorizzare al meglio la fruizione in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco;

la provincia serafica e la custodia generale custodiscono strutture di inestimabile valore artistico e beni monumentali di particolare interesse turistico, storico e culturale che sono di loro proprietà o di cui - in modo diretto o attraverso gli enti ad essi afferenti - hanno la responsabilità per quanto riguarda la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la valorizzazione;

la provincia serafica e la custodia generale hanno la proprietà o comunque gestiscono strutture già utilizzate per ospitalità di pellegrini e turisti o che potrebbero esse-

re a ciò destinate e che richiedono particolari attenzioni in ordine alla sicurezza, all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
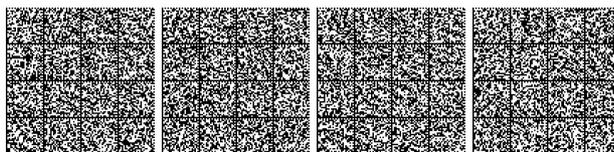
oggetto del protocollo è la definizione condivisa di un programma organico, coerente e speditivo di interventi per il recupero e la ricostruzione del patrimonio culturale religioso danneggiato dal sisma 2016, curando congiuntamente aspetti di tutela, di riqualificazione tecnica, di ripristino funzionale e di valorizzazione anche a fini turistico-religiosi e culturali dei luoghi e degli edifici di culto e di ospitalità, di proprietà o in uso alla provincia serafica e alla custodia generale;

in riferimento agli edifici di culto soggetti a ricostruzione pubblica, ai fini dell'attuazione del protocollo, sulla base delle priorità condivise, è stato individuato dalle parti siglanti un elenco di chiese (Allegato 1 al protocollo) in parte già stato inserito nei finanziamenti previsti dall'Ordinanza commissariale n. 105/2020 con le risorse assegnate come da allegati 1 e 2 al decreto commissariale n. 395/2020 e per la restante parte oggetto di segnalazione in adesione al censimento sugli edifici di culto danneggiati dal sisma del 2016 condotto dalla struttura commissariale nel corso del 2021-2022 per i quali si rinvia, al ricorrere dei presupposti, l'inserimento nella programmazione di finanziamenti da porre in essere;

Dato, inoltre, atto che:

il predetto protocollo prevede, all'art. 3, l'istituzione di un comitato di coordinamento, composto da rappresentanti referenti delle parti firmatarie, per la definizione di un Piano degli interventi, sulla base di quelli indicati nell'Allegato 1 al protocollo, articolato per stralci sulla base di specifiche priorità definite dal comitato medesimo, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili;

il comitato si è riunito in più sedute in cui è stato eseguito un esame analitico degli interventi e in data 3 ottobre 2022 ha rimesso al commissario straordinario una relazione sulle attività espletate a tutto il 30 settembre 2022, evidenziando le verifiche condotte per ciascun edificio di culto inserito nell'elenco, Allegato 1, al protocollo e quantificando la stima delle risorse occorrenti per l'attuazione degli interventi;

Dato, altresì, atto che ai sensi dell'art. 6, comma 4 del citato protocollo, i progetti delle opere dovranno essere presentati all'USR Umbria che ne curerà l'istruttoria ai fini della verifica di ammissibilità degli interventi e congruità dei costi;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», e, in particolare gli articoli 9-*duodetricie*s recante Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 9-*undetricie*s;

Considerato che il comma 1 del citato art. 9-*duodetricie*s prevede un programma di sviluppo che piò avere ad oggetto *a)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; *b)* attività e programmi di promozione turistica e culturale; *c)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d)* interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali; *e)* interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese; *f)* interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese;

Preso atto che la Cabina di regia del 29 agosto 2022 ha approfondito un *focus* specifico sulla promozione del turismo lento, in tutte le sue articolazioni, individuando in tal modo i «Cammini», che interessano anche le aree colpite dal sisma 2016, specificando in tal modo l'ambito degli interventi del programma di sviluppo;

Preso atto che in data 29 agosto 2022 la Cabina di regia ha approvato il programma di sviluppo trasmesso alla Struttura commissariale con nota del Presidente della Cabina di regia, con nota DCI-0002073-P-09/09/2022;

Considerato che il citato programma di sviluppo prevede che gli interventi siano attuati attraverso bandi dalle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e a tal fine sono beneficiarie delle risorse assegnate con il programma di sviluppo;

Ritenuto che la ripartizione delle risorse tra le regioni possa avvenire sulla base degli stessi criteri utilizzati nell'ambito del cratere 2016, come stabilito nella cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese di funzionamento e delle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, non inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12%, Lazio 12%, Marche 64% e Umbria 12%;

Preso atto che il citato programma di sviluppo prevede, quali tipologie di intervento, opere infrastrutturali, opere manutentive e interventi di sviluppo socioeconomico;

Considerato che la citata Cabina di regia ha evidenziato che al fine di raggiungere la massima efficacia occorre che le risorse di cui all'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 2019 siano complementari a quelle relative al piano complementare PNRR per i medesimi territori e non si sovrappongano ad esse;

Preso atto che il programma di sviluppo disciplina le modalità di individuazione, di attuazione e valutazione degli interventi, nonché le modalità di trasferimento delle risorse da parte del commissario straordinario ai soggetti attuatori;

Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione di approvare gli interventi di cui al programma di sviluppo destinandovi le risorse, nel limite di 50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016;

Visti l'art. 119 del regolamento (UE) 1303 del 17 dicembre 2013 e l'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi;

Ritenuto di prevedere, ferma restando la disciplina contenuta nel programma, ulteriori modalità applicative ai fini della semplificazione e accelerazione degli interventi;

Visto, il protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre dal commissario straordinario per la ricostruzione con il Dipartimento della Protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro, a fornire un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati;

Acquisita l'intesa dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nel corso della Cabina di coordinamento del 19 maggio 2022, in ordine alla necessità di prorogare i termini previsti nel suddetto protocollo in ragione delle recenti decisioni in materia di adeguamento prezzi e costi parametri che non consentono la presentazione dei progetti e delle relative istanze per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati nei tempi previsti dal medesimo documento;

Atteso che, in ragione del lasso di tempo intercorso per l'acquisizione dell'intesa di tutte le regioni interessate sul precedente schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile attuativo del predetto protocollo, con ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022 si è ritenuto opportuno prevedere di prorogare al 15 ottobre 2022 la scadenza per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;

Visto il comma 2 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata che prevede che «…Entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente ufficio speciale per la ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all'Ufficio speciale un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo…», da presentare tramite la piattaforma informatica predisposta dal commissario straordinario;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza 22 ottobre 2021 con il quale il citato termine i cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 già prorogato con l'art. 7 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, è stato ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2021;

Preso atto del perdurare delle contingenti difficoltà operative connesse alla congiuntura economica ed al conseguente aumento dei prezzi delle materie prime nonché, di riflesso, della situazione di difficoltà dal punto di vista progettuale e sulla cantierizzazione degli interventi segnalate dai professionisti e dalle imprese operanti nella ricostruzione;

Ritenuto pertanto necessario armonizzare le suddette scadenze relative agli adempimenti inerenti la presentazione delle domande finalizzate al mantenimento dei benefici assistenziali nonché quelle legate alle manifestazioni di volontà per la ricostruzione degli edifici danneggiati individuando un unico termine perentorio per entrambe le fattispecie;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 ottobre 2022;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Programma degli interventi sugli edifici di culto della cultura Francescana

1. È approvato il protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 aprile 2022 tra il commissario straordinario, la Presidente della Regione Umbria, in qualità di vice commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei frati minori dell'Umbria, in rappresentanza altresì della Provincia di S. Chiara dei Frati minori e della Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi dei Frati minori conventuali, Allegato A alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Sono approvati la relazione al 30 settembre 2022 del comitato di coordinamento, *ex* art. 3 del protocollo di cui al comma 1, nonché l'elenco e la quantificazione delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi sugli edifici di culto dedicati a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, quale stralcio del redigendo Programma degli interventi sulle chiese, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *a)* e comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 189/2016, Allegato B alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i progetti delle opere dovranno essere presentati all'USR Umbria che ne curerà la verifica di ammissibilità degli interventi e la congruità dei costi, in applicazione delle disposizioni di semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto di cui all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 e relativi allegati B e C.

Art. 2.

*Approvazione del programma di sviluppo adottato ai sensi dell'art. 9-*duodetricies *del decreto-legge n. 123 del 2019.*

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è approvato il programma di sviluppo di cui all'art. 9-*duodetricie*s del decreto-legge n. 123 del 2019 approvato in data 29 agosto 2022 dalla competente Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e Allegato C alla presente ordinanza di cui forma parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per i criteri di riparto indicati all'art. 9, comma 3.
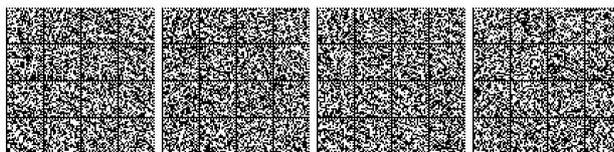
2. Al finanziamento degli interventi, da approvare con successiva ordinanza, si provvede con l'utilizzo delle risorse, di cui all'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 2019, per un importo complessivo massimo di euro 50.000.000,00, attingendo alle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato.

Art. 3.

Individuazione e approvazione degli interventi

1. Le regioni, entro il termine del 20 dicembre 2022, predispongono il programma degli interventi che intendono attuare, con l'indicazione della tipologia di opere infrastrutturali e manutentive e di quelle destinate allo sviluppo socio-economico dei territori interessati. Nella predisposizione dei programmi le regioni, promuovendo intese tra di loro, individuano gli interventi interregionali cui destinare la quota di riserva di almeno il 15% prevista al paragrafo 8 del programma di sviluppo.

2. Il programma individua in sezioni separate gli interventi pubblici che si intendono attuare e quelli da destinare ai soggetti privati. Nella predisposizione degli interventi pubblici le regioni procedono, anche mediante bandi o avvisi pubblici, assicurando il coordinamento, l'integrazione e la complementarietà degli interventi rispetto agli obiettivi della ricostruzione post sisma, del PNC per le aree sisma 2009 e 2016 e del CIS sisma 2016 al fine di creare sinergie con le altre programmazioni e di evitare duplicazioni o sovrapposizioni.

3. Per gli interventi privati si procederà, dopo l'approvazione del programma con ordinanza ai sensi del comma 4, con appositi avvisi pubblici ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. I bandi che prevedono benefici a favore di soggetti privati sono adottati nel rispetto della regola comunitaria del «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.

4. Le regioni provvedono alla selezione degli interventi da finanziare tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 9.2 del programma di sviluppo.

5. Il commissario straordinario per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2022 autorizza con propria ordinanza gli interventi contenuti nei programmi, anche ai fini del finanziamento, come disposto dall'art. 2, comma 2.

Art. 4.

Disposizioni organizzative e procedimentali

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 3 sono le regioni, con facoltà di delega agli enti locali e ad altri soggetti pubblici.

2. Nell'attuazione degli interventi pubblici, allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi, fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, possono essere applicate le disposizioni di semplificazione previste dalla disciplina speciale adottata per la ricostruzione dei territori colpita dal sisma del 2016, per l'attuazione del PNC - sisma e relative ordinanze commissariali.

Art. 5.

Nuovi termini per la presentazione delle manifestazioni di volontà prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020.

1. Le manifestazioni di volontà di cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata», si intendono validamente presentate ove inoltrate e completate entro il termine del 15 novembre 2022.

Art. 6.

Proroga della scadenza prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021

1. Al primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 le parole «30 giugno 2022», come sostituite con le parole «15 ottobre 2022» dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 127 del 1° giugno 2022, sono sostituite dalle parole: «20 dicembre 2022»;

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al precedente comma, è ammessa la presentazione di una domanda semplificata di rilascio del contributo, nelle forme previste dall'ordinanza commissariale 100/2020, corredata dalla documentazione della corretta identificazione dell'edificio, del titolare, del professionista incaricato, della scheda di valutazione del danno, nonchè dal progetto descrittivo dell'intervento di riparazione e ripristino dell'edificio. Entro il termine perentorio del 15 marzo, a pena di improcedibilità della domanda e dei conseguenti effetti decadenziali previsti dal comma 1, il professionista deve integrare e completare la domanda, ai sensi della vigente normativa.

Art. 7.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021

1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, già modificato dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, è modificato come segue:

a) al comma 2, dopo le parole «secondo le modalità indicate al comma 1» sono aggiunte le parole «entro il termine del 31 dicembre 2022, fermo restando, per tutti i casi,» e sono sostituite le parole «entro i successivi» con le parole «il termine massimo di».

Art. 8.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022

1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, è modificato ed integrato come segue:

a) al comma 1 dopo le parole «all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68» sono aggiunte le parole «e, comunque, inerenti ad ogni altra fattispecie che preveda un costo parametrico di riferimento».
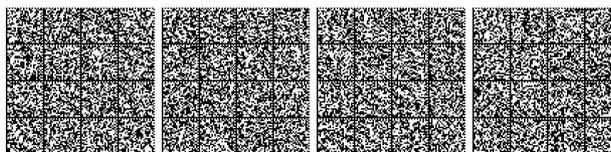
Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato B dell'art. 1, stimati in complessivi euro 11.831.410,00, quale stralcio della nuova programmazione delle chiese *ex* art. 14, comma 1, lettera *a)* e comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 189/2016, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Alla copertura degli oneri degli interventi di cui all'art. 2 si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale nei limiti massimi di 50 milioni.

3. Salvo diverso accordo tra le regioni, la ripartizione delle risorse avviene sulla base dei criteri definiti nella cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese relative alle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12%, Lazio 12%, Marche 64% e Umbria 12%.

Art. 10.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2847

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze

23A00315

ORDINANZA 2 novembre 2022.

Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, opere di urbanizzazione primaria del piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali. (Ordinanza speciale n. 37).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»);

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui è stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
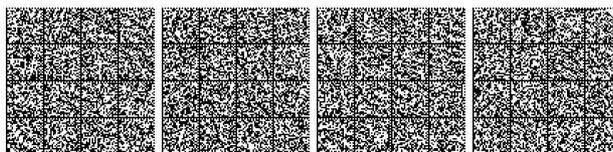
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Vista la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE) che costituiscono il «pacchetto europeo di misure sull'economia circolare»;

Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati, ed è pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di rimozione delle macerie coordinando le attività pubblica e privata;

Considerato altresì che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui è prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonché gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;

Ritenuto che gli interventi di ricostruzione disciplinati dal presente provvedimento comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici e nelle frazioni dei comuni maggiormente colpiti individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticità», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020 poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione dei comuni maggiormente colpiti e comportano necessariamente la gestione delle macerie, nonché lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle stesse e degli inerti edilizi eventualmente anche nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Ritenuto, altresì, anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilità dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;

Ritenuto, tuttavia, alla luce delle istanze pervenute dai privati relative all'implementazione dei programmi di demolizione, di favorire la partecipazione degli stessi tramite forme di pubblicità idonee, anche mediante avviso pubblico, al fine di coordinare gli interventi previsti nei programmi di demolizione con quelli su base volontaria;

Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto legge, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;

Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione, e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente comune, con delibera consiliare, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori;

Ritenuto necessario, nell'ambito delle attività per l'accelerazione della ricostruzione unitaria pubblica e privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, prevedere che in caso di sovrapposizioni o interferenze tra cantieri per la ricostruzione pubblica e cantieri per la ricostruzione privata, i soggetti attuatori della ricostruzione pubblica e i soggetti Coordinatori della ricostruzione privata, d'intesa con i sub-Commissari designati, possano stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o società pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di sistemi e attrezzature per il coordinamento generale dei cantieri pubblici e privati, prevedendo la copertura degli oneri, previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub-Commissari designati, a valere sul «Fondo per rilievi topografici» istituito dal comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021;

Considerato che la prima fase dell'intervento concernente gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche riveste carattere di estrema e improcrastinabile urgenza in quanto propedeutica e condizionante l'avvio delle successive fasi di ricostruzione, di talché si rende necessario consentire al soggetto attuatore di procedere senza indugio avvalendosi dell'affidamento diretto dei necessari interventi, nonché della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità previste dalla presente ordinanza;
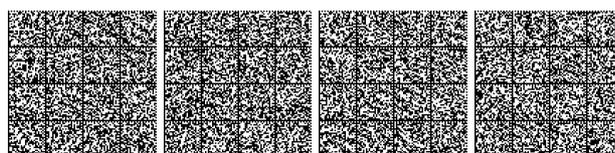
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non ostano ai principi del legislatore comunitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto altresì necessario, per le opere di accantieramento connesse agli interventi di ricostruzione, consistenti nella realizzazione di viabilità provvisoria di cantiere e nella creazione di aree di stoccaggio, prevedere la possibilità che il sub-Commissario, al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere, disporre che il soggetto attuatore proceda, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani preesistenti, quali giardini, corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni degli edifici pericolanti;

Ritenuto necessario prevedere, per gli interventi di ricostruzione dell'abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci, ulteriori interventi funzionali al cimitero di Sant'Eutizio, prevedendo la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Preci Capoluogo per l'allocazione temporanea delle salme per un importo pari ad euro 240.083,88 e la sistemazione e ripristino dei loculi esistenti nel cimitero di Sant'Eutizio per un importo pari ad euro 202.826,12, per un totale di euro 442.910,00;

Dato atto che:

con ordinanza speciale n. 9 del 2021, come integrata con ordinanza speciale n. 28 del 2021, è stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di euro 7.453.035,50, l'intervento relativo alla realizzazione della scuola Ipsia Frau di San Ginesio (MC), il cui progetto esecutivo è stato redatto dalla Fondazione Bocelli, soggetto donatore in forza della richiamata ordinanza speciale n. 28 del 2021;

dal progetto esecutivo in parola è emerso un incremento dei costi di realizzazione dell'intervento, conseguente al caro prezzo materiali e alla necessità di prevedere laboratori di maggiore superficie rispetto alla stima iniziale condotta dall'amministrazione comunale in occasione dell'adozione dell'ordinanza speciale n. 9 del 2021, per un totale di euro 1.682.719,88, come evidenziato nella relazione a firma del sub-Commissario ing. Gianluca Loffredo, allegata alla presente ordinanza allegato sub 1), che trova copertura finanziaria all'interno del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali»;

Considerato che a seguito dell'approvazione del Piano attuativo per la delocalizzazione dell'abitato di Ponzano del Comune di Civitella del Tronto mediante decreto del Commissario straordinario n. 309 del 27 ottobre 2020, si rende necessario realizzare le opere di urbanizzazione primaria nella frazione di Sant'Eurosia propedeutiche alla riedificazione degli edifici;

Considerato, altresì, che dopo l'approvazione del ridetto Piano attuativo, il Comune di Civitella del Tronto, d'intesa con la Struttura commissariale e l'Ufficio speciale per la ricostruzione, ha proceduto al trasferimento dei lotti in proprietà ai privati danneggiati e che occorre dare immediato avvio alla definizione dell'attività di progettazione degli interventi di ricostruzione e delle opere di urbanizzazione a servizio dei medesimi lotti;

Vista la nota prot. n. 0010124 del 17 ottobre 2022, acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-25287 del 17 ottobre 2022, con la quale il Comune di Civitella del Tronto ha chiesto l'emanazione di un'ordinanza speciale in deroga, nonché il finanziamento dell'opera in coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 12 dell'ordinanza n. 36 del 2017 e dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto di individuare, per l'intervento in parola, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che, dall'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Civitella del Tronto, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo e dal sub-Commissario, è emerso che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella frazione di Sant'Eurosia del Comune di Civitella del Tronto è stimato l'importo di euro 4.276.095,21, come risultante dalla relazione allegato sub 2) alla presente ordinanza;

Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Preso atto dell'intesa nella cabina di coordinamento del 20 ottobre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, successivamente ratificata dalla Regione Marche con nota prot. CGRTS-0026003-A-24/10/2022, dalla Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0026168-A-25/10/2022, dalla Regione Abruzzo con nota prot. CGRTS-0026357-A-28/10/2022, dalla Regione Lazio con nota prot. CGRTS-0026525-A-02/11/2022;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie

1. Nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016, lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici e privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di

danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, sono disciplinati dal presente articolo.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, sono definiti dal sub-Commissario uno o più programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1. Detti programmi possono altresì ricomprendere puntuali interventi di demolizione su base volontaria, tramite istanza dei privati cittadini proprietari, previa valutazione da parte del sub-Commissario.

3. In attuazione del comma 2, il comune, al fine di consentire la partecipazione dei privati cittadini, rende nota la volontà di definire uno o più programmi di interventi di demolizione tramite forme di pubblicità idonee, anche mediante avviso pubblico e nel rispetto della normativa vigente.

4. Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub-Commissario, partecipa la regione, l'USR, la soprintendenza BCC ed il comune. Acquisite le valutazioni da parte del gruppo tecnico, il sub-Commissario, entro trenta giorni dall'acquisizione delle valutazioni stesse, sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2, da approvare con delibera del consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.

5. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è l'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione, che, anche avvalendosi della Struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto ed eventuale stoccaggio, anche mediante siti temporanei, delle macerie e degli inerti edilizi, prevedendo anche l'eventuale trattamento e il riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. Gli USR, d'intesa con il sub-Commissario, possono promuovere accordi quadro ai fini di una maggiore rapidità di esecuzione delle attività di demolizione e di rimozione, selezione, trasporto delle macerie.

6. La gestione delle macerie è orientata ai criteri dell'economia circolare volti al rafforzamento del riutilizzo, alla prevenzione, riciclaggio e recupero. A tal fine, nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 5 e dei vigenti Piani per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui all'art. 28, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, nonché della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, i soggetti attuatori hanno facoltà di provvedere all'individuazione della destinazione finale dei rifiuti e dell'eventuale sito temporaneo, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, ove effettuare la selezione delle macerie al fine di facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, potendo anche prevedere di destinare la materia prima seconda al ripristino ambientale delle cave dismesse o abbandonate; in alternativa, i soggetti attuatori possono provvedere all'individuazione della destinazione finale dei rifiuti, ovvero procedere alla gestione del materiale da costruzione e demolizione, nel rispetto e con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla parte quarta, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. I provvedimenti dei soggetti attuatori che individuano i siti di deposito temporaneo e destinazione finale, in applicazione della facoltà di cui al comma 6, sono adottati entro trenta giorni dall'approvazione dei programmi di interventi di cui al comma 2 e periodicamente aggiornati in ragione dell'avanzamento degli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati. I suddetti provvedimenti costituiscono integrazioni ai piani di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016.

8. Il sub-Commissario può avvalersi, per l'attuazione dei programmi di cui al comma 2, anche di altri soggetti attuatori o delle strutture del genio militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di altri soggetti pubblici attraverso accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

9. Allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure, fermo restando la possibilità di fare ricorso a quelle previste dal decreto-legge n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può procedere:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, trasparenza e adeguata motivazione;

b) per i contratti di lavori, fino all'importo massimo di cui all'art. 36, comma 2, lettera c-*bis*), del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento diretto, in deroga al medesimo articolo, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, trasparenza e adeguata motivazione;

c) per i contratti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale, in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di
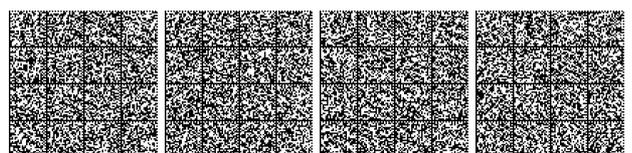
cui dall'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

g) in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'Anac. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

10. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e seguenti della richiamata legge n. 241 del 1990. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub-Commissario può autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalità dell'intervento.

11. L'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione, soggetto attuatore dei programmi, approva, nei termini dei propri regolamenti, il progetto per la realizzazione delle attività di demolizione deliberate dal consiglio comunale, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie, determinando l'entità dei relativi oneri. Le risorse necessarie alla demolizione e rimozione macerie, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilità speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi già concessi per le attività di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.

12. Nell'ipotesi in cui gli adempimenti previsti dal presente articolo non siano avviati o in caso di ingiustificato ritardo nella realizzazione degli interventi di demolizione e rimozione macerie, il sub-Commissario, previo invito a provvedere entro un termine, adotta i provvedimenti più opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi. In tal caso, il sub-Commissario può delegare un soggetto o un funzionario pubblico, al quale attribuire tutte le funzioni di gestione degli interventi di demolizione e rimozione delle macerie.

13. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attività di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis*, 8, 9 e 11 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.

14. I soggetti attuatori possono applicare, per quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo agli interventi di demolizione avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 2.

Ampliamento delle finalità del Fondo rilievi

1. Nell'ambito delle attività per l'accelerazione della ricostruzione unitaria pubblica e privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, in caso di sovrapposizioni o interferenze tra cantieri per la ricostruzione pubblica e cantieri per la ricostruzione privata, i comuni possono stipulare apposite convenzioni per il finanziamento dei lavori e dei servizi necessari al coordinamento dei cantieri di ricostruzione al fine di assicurare il controllo e la riduzione delle interferenze tra i cantieri, il rispetto dei presidi sul lavoro e della legalità e la gestione unitaria dei servizi comuni dei cantieri dei centri storici distrutti .

2. I comuni, d'intesa con i sub-Commissari designati, possono stipulare apposite convenzioni con enti o società pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di servizi e strumenti gestionali ed operativi degli aspetti connessi alla cantierizzazione della ricostruzione dei centri storici e al coordinamento generale dei cantieri pubblici e privati.

3. Allo scopo di consentire l'accelerazione delle procedure, i soggetti attuatori possono applicare tutte le norme di semplificazione contenute nel decreto-legge n. 50 del 2016, nel decreto-legge n. 189 del 2016, nel decreto-legge n. 76 del 2020, nel decreto-legge n. 77 del 2021 e nelle ordinanze del Commissario straordinario vigenti.

4. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede, previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub-Commissari designati, a valere sul «Fondo per rilievi topografici» istituito dal comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, che viene ridenominato «Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti».

Art. 3.

Disposizioni relative alle opere di accantieramento

1. Fermo il rispetto della normativa di settore vigente, per le opere di accantieramento connesse agli interventi di ricostruzione, consistenti nella realizzazione di viabilità provvisoria di cantiere e nella creazione di aree di stoccaggio, il sub-Commissario al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere può disporre che il soggetto attuatore proceda, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani, quali giardini, corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni degli edifici pericolanti.

2. Ai sensi del comma 1, i soggetti attuatori possono procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi atti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di occupazione e di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale dell'immissione in possesso sono rese note con comunicazioni a mezzo PEC ove possibile e comunque a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni nell'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

3. Nei soli casi occupazione temporanea, il soggetto attuatore assicura, al termine degli interventi, il ripristino dello stato dei luoghi per la riconsegna dell'immobile agli aventi diritto.

4. Non è dovuta alcuna indennità di occupazione temporanea nel caso in cui l'area occupata risulti essere, all'atto dell'occupazione, già inagibile e inutilizzabile.

Art. 4.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021 recante «Ricostruzione dell'abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi»

1. All'ordinanza speciale n. 10 del 2021, come modificata dall' ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021, relativa alla «Ricostruzione dell'abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi» sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «Cimitero di Sant'Eutizio ed interventi funzionali: i. ricostruzione del nuovo cimitero per un importo già autorizzato *ex* ordinanza n. 109 del 2020 pari ad euro 1.476.062,00; ii. realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Preci Capoluogo per l'allocazione temporanea delle salme per un importo pari ad euro 240.083,88; iii. Sistemazione e ripristino dei loculi esistenti nel cimitero di Sant'Eutizio per un importo pari ad euro 202.826,12»;

b) all'art. 10, comma 1:

la cifra «5.960.993,04» è sostituta con «6.403.903,04»;

l'ultimo punto elenco, dopo le parole «lettera *d)*» sono aggiunte le seguenti «, punto ii. e punto iii,»;

c) la tabella riepilogativa di pag. 36 dell'allegato A facente parte dell'allegato 1, è modificata in conseguenza delle suddette rettifiche.

Art. 5.

Modifiche alle ordinanze speciali n. 9 del 29 maggio 2021 e 28 del 25 ottobre 2021

1. All'ordinanza speciale n. 9 del 2021, come integrata con l'ordinanza speciale n. 28 del 25 ottobre 2021, relativa a «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia "G. Ciarlantini", scuola primaria "F. Allevi", istituto di istruzione superiore "A. Gentili", istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva "via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio (MC)», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, la cifra «7.453.035,50» è sostituita dalla seguente «9.135.755,38»;

b) all'art. 12, comma 1, le cifre «20.844.376,73», «7.453.035,50» e «20.222.093,37» sono sostituite dalle seguenti: «22.527.096,61», «9.135.755,38» e «21.904.813,25».

2. In ragione delle modifiche apportate all'ordinanza n. 9 del 2021, l'art. 4 dell'ordinanza n. 28 del 2021 tiene conto di quanto stabilito con il presente articolo.

Art. 6.

Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto

1. Al fine di dare esecuzione al Piano attuativo approvato con decreto del Commissario straordinario n. 309 del 27 ottobre 2020, è individuato come urgente e di particolare criticità il complesso delle opere di urbanizzazione primaria nella frazione di Sant'Eurosia per la ricollocazione degli edifici ricadenti nella «zona rossa» di Ponzano nel Comune di Civitella del Tronto per un importo pari ad euro 4.276.095,21. L'intervento in oggetto è meglio descritto nell'allegato sub 2) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Per il coordinamento degli interventi è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-Commissario.

3. Il Comune di Civitella del Tronto è individuato quale soggetto attuatore idoneo in quanto ha una dotazione organica già riconosciuta adeguata dall'USR per la realizzazione degli interventi previsti dal PNC Sisma.

4. All'intervento previsto al comma 1 si applicano le norme di semplificazione ed accelerazione previste dall'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto «Interventi di ricostruzione di scuole, della sede della prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo».

5. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Presidente della Regione Abruzzo - Vice Commissario è delegato per l'adozione delle
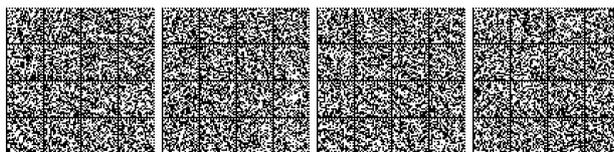
determine in ordine all'approvazione del progetto e per l'emissione del decreto di concessione del contributo.

6. Le economie derivanti dal ribasso d'asta possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali varianti in corso d'opera senza maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, ed in mancanza dette somme rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 6.401.725,09, come di seguito indicato:

a) agli oneri relativi agli interventi di «Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Preci Capoluogo per l'allocazione temporanea delle salme», per un importo pari ad euro 240.083,88, e di «Sistemazione e ripristino dei loculi esistenti nel cimitero di Sant'Eutizio», per un importo pari ad euro 202.826,12, per un totale pari a euro 442.910,00, si provvede con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

b) agli oneri derivanti dall'incremento dei costi derivanti dal progetto esecutivo relativo all'intervento di realizzazione della scuola IPSIA Frau di San Ginesio (MC), per un importo pari a euro 1.682.719,88, si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali»;

c) agli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria nella frazione di Sant'Eurosia per la ricollocazione degli edifici ricadenti nella «zona rossa» di Ponzano nel Comune di Civitella del Tronto, per un importo pari ad euro 4.276.095,21, si provvede con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (http://www.sisma2016.gov.it/).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 2 novembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3043

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

23A00314

ORDINANZA 13 dicembre 2022.

Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 129).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge:

l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, che nel delineare le funzioni del Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli «opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate»;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino

al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, l'art. 6, in materia di collegio consultivo tecnico, e l'art. 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale «le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante «Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 123 del 2016»;

Viste le molteplici attività condotte dal Commissario straordinario allo scopo di procedere ad una puntuale ricognizione dei danni al patrimonio privato, pubblico ed ecclesiastico ai fini del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata; in particolare, ai fini del censimento dei danni del patrimonio pubblico qui di interesse, attraverso la sottoscrizione di un accordo e di una convenzione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispettivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, e con Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (SOSE), società partecipata dal MEF e da Banca d'Italia, aventi ad oggetto le attività necessarie «per il censimento e la stima del danno dei beni pubblici danneggiati», è stato sviluppato un sistema gestionale informatizzato finalizzato, in due distinte fasi operative attuate tra il 2021 e il 2022, all'univoca identificazione della platea delle OO.PP. danneggiate, del nesso di causalità dei danni con il sisma e della stima del contributo pubblico necessario per i ripristini;

Visto che la Camera dei deputati ha inteso assegnare a favore dei territori e delle popolazioni colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 le risorse rinvenienti dai risparmi ottenuti dalla attenta gestione dei costi annuali di organizzazione, pari a complessivi euro 387.000.000, tra cui:

euro 70.000.000 destinati a interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma, da coordinare con gli interventi finanziati con risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 59/2021 (Piano nazionale complementare al PNRR);

euro 235.200.000 non soggetti dalla normativa ad alcun vincolo e quindi nelle disponibilità della programmazione commissariale per le finalità di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Considerato che il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione del sisma 2016:

con nota prot. CGRTS n. 61242 del 25 novembre 2021 ha avviato, ad integrazione del programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016, misura A, *sub* misura A3 - rigenerazione urbana e territoriale (scheda 1) di cui al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNNR, le procedure per la realizzazione di un programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma (scheda 2 rigenerazione urbana connessa al sisma) dedicato agli interventi di ripristino e ricostruzione di strutture e altri beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, da orientare agli obiettivi di rigenerazione urbana;

con nota prot. CGRTS n. 63236 del 10 dicembre 2021, ha invitato tutti i comuni del cratere sisma 2016 a completare il censimento SOSE e a garantire la coerenza della scheda 2 con il medesimo, evidenziando che quest'ultima deve riferirsi ad interventi a valere sulle risorse sisma 2016 per i quali è necessario, ai fini del finanziamento, il nesso di causalità del danno con gli eventi sismici e la riconducibilità degli stessi all'ampia categoria di rigenerazione urbana, purché presenti nella piattaforma SOSE;

con nota prot. CGRTS n. 6997 del 18 marzo 2022, ha invitato tutti i comuni del cratere sisma 2009 e sisma 2016, alla compilazione della scheda 2 di rigenerazione urbana connessa al sisma, accompagnata dal *vademecum* esplicativo dei principi e dei criteri da seguire ai fini della corretta individuazione degli interventi e dell'accesso al finanziamento, messi a punto in stretta collaborazione con la Struttura di missione sisma 2009, allo scopo di limitare al massimo distinzioni metodologiche e di contenuto sia nella fase della raccolta che in quella di verifica e programmazione delle proposte di intervento per i comuni dei due crateri sismici, con specifico riferimento alle fattispecie per cui ricorre il doppio danno;

la compilazione della scheda 2 ha avuto la finalità di rilevare e quantificare il complessivo fabbisogno dei comuni dei due crateri sismici in ordine alle tipologie di intervento indicate nel *vademecum* allegato (categ. opere prioritarie: opere di urbanizzazione e infrastrutture: spazi pubblici e rete viaria (aree pubbliche urbane - piazze, cortili, belvederi, vie preesistenti - ripristino e messa in

sicurezza di opere d'arte stradali, ripristino e messa in sicurezza di terrazzamenti, muri di contenimento e relativi parapetti, ripristino e messa in sicurezza di terrazzamenti, muri di contenimento e relativi parapetti, verde e arredo urbano, aree di sosta, parcheggi attrezzati e aree di scambio); infrastrutture a rete (sottoservizi - rete fognaria, idrica, elettrica, gas - comprese nuove strutture di alloggiamento (*technical shaft*) delle reti tecniche e tecnologiche e implementazione delle caratteristiche innovative delle infrastrutture); dissesti: sicurezza del territorio in ambito urbano (messa in sicurezza mediante riempimento di cavità danneggiate o rese instabili dal sisma in ambito urbano, sistemazioni idrauliche e opere di drenaggio in ambito urbano, dissesti che interessino l'ambito urbano); categ. Altre opere: municipi - edilizia socio-sanitaria - altre opere pubbliche: edifici pubblici e attrezzature pubbliche (edifici/attrezzature da destinare ad attività civiche, sociali, socio-sanitarie e di servizio, edifici/attrezzature da destinare ad attività connesse alla rivitalizzazione economica, edifici/elementi identitari: mura urbiche, beni monumentali di particolare importanza per la comunità - torri, fontane, ecc.);

Atteso che:

il programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma, che integra e completa, attraverso le risorse commissariali, gli interventi previsti dal PNC del PNRR, intende contribuire concretamente alla ricostruzione fisica del patrimonio pubblico, alla rivitalizzazione sociale ed economica dei territori e alla qualità della vita dei cittadini, pur mantenendo il rispetto della normativa, dei presupposti, dei criteri tipici dell'azione della ricostruzione - tra tutti la sussistenza del nesso di causalità del danno col sisma;

le esigenze dei territori e le peculiarità dei processi di ricostruzione e rigenerazione in corso consentono di affermare che il miglioramento della qualità degli interventi in chiave di rigenerazione urbana si consegue, prioritariamente, prediligendo azioni volte al ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza del sistema pubblico urbano a partire dalle infrastrutture primarie - in quanto garantiscono l'effettiva agibilità del patrimonio edilizio in via di ricostruzione e il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni;

i comuni hanno potuto proporre più interventi, articolandoli per ambiti omogenei ovvero tenendo conto delle esigenze derivanti dall'avanzamento della ricostruzione, allo scopo di garantire la progressiva e ordinata rifunzionalizzazione dell'ambito urbano. Gli interventi sono stati proposti secondo un ordine di priorità, autonomamente valutato da ciascun comune, tenendo conto del grado di necessità derivante dal livello del danno e dallo stato di avanzamento della ricostruzione;

Richiamata la nota prot. CGRTS 20839 del 29 agosto 2022, con cui sono stati trasmessi:

il quadro complessivo del danno come emerso dalla composizione degli interventi programmati e già finanziati con i dati esitati dal processo di censimento eseguito per la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto;

la proposta di ripartizione delle risorse per la nuova programmazione delle opere pubbliche, pari a 900 milioni di euro (500 milioni di euro per gli interventi di rigenerazione urbana con nesso causale con il sisma e 400 milioni per gli altri interventi di ricostruzione pubblica);

l'ipotesi di ripartizione dei Fondi della Camera dei deputati, pari a 65 milioni di euro (parte dei 70 milioni complessivi) destinati a interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma, da coordinare con gli interventi del PNC al PNRR;

e relativamente ai criteri di ripartizione tra i comuni, sono stati condivisi, pur restando ferme le prerogative dei Vice Commissari e dei comitati istituzionali nella definizione delle proposte da sottoporre alla cabina di coordinamento, i seguenti punti:

per la ripartizione dei 500 milioni di euro relativa alla rigenerazione urbana da sisma, riservata ai comuni del cratere, confermando il criterio del danno, è stata evidenziata l'opportunità di attribuire priorità e quote percentuali superiori ai comuni maggiormente colpiti in ragione della necessità di ripristinare infrastrutture e sottoservizi per consentire lo sviluppo della ricostruzione pubblica e privata;

relativamente alla ripartizione del fondo di 400 milioni di euro, è stata demandata a ciascuna regione la determinazione della quota delle risorse da destinare ai comuni fuori cratere, tenendo conto delle seguenti priorità:

a. necessità di completare la categoria degli interventi sugli edifici comunali e destinati ai servizi essenziali;

b. ulteriori interventi sui cimiteri;

c. ulteriori interventi sui dissesti direttamente incidenti sulla ricostruzione privata;

d. ulteriori interventi su edifici destinati a servizi sanitari e sociali;

Visti gli elenchi degli interventi di ricostruzione aventi finalità di rigenerazione urbana connessa al sisma e quelli relativi agli altri interventi di ricostruzione pubblica da ultimo inviati dal:

direttore dell'USR Abruzzo con nota prot. n. 29956 del 28 novembre 2022;

direttore dell'USR Lazio con nota prot. n. 28685 del 17 novembre 2022;

Vice Commissario e dal direttore dell'USR Umbria con nota prot. n. 28589 del 16 novembre 2022;

Viste la nota prot. n. 30625 del 5 dicembre 2022 indirizzata agli USR Abruzzo, Lazio e Umbria con richiesta di riscontro e le note pervenute dal:

dirigente dell'USR Abruzzo con prot. n. 31084 del 7 dicembre 2022;

direttore dell'USR Lazio con prot. n. 31366 del 7 dicembre 2022;

direttore e dal dirigente dell'USR Umbria con prot. n. 31211 del 7 dicembre 2022;

con la conferma dei dati trasmessi, dell'ammissibilità degli interventi in relazione all'esistenza del nesso di causalità del danno con il sisma, della congruità degli importi, della coerenza dei dati inseriti nella scheda 2 di rigenerazione urbana e di quanto approvato in seno al comitato istituzionale;
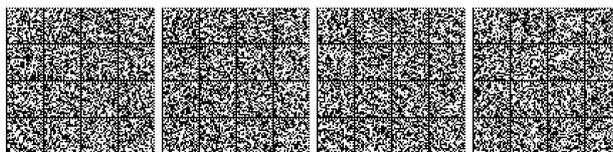
Dato atto che l'USR Abruzzo ha trasmesso, con nota sopra richiamata, la programmazione, per un importo pari a euro 26.040.000,00, che trova copertura nell'ambito delle risorse derivanti dai risparmi di spesa della Camera dei deputati stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'art. 43-*bis*, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per un importo complessivo di euro 65.000.000,00;

Dato, altresì, atto che l'USR Marche non ha ancora portato a definitivo compimento le procedure per l'individuazione degli elenchi e che sono tutt'ora in corso le attività di confronto con i comuni del territorio, per cui si procederà con successiva e separata ordinanza ad approvare la nuova programmazione degli interventi;

Ritenuta la necessità di:

adeguare la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazione relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

aumentare l'efficienza del sistema degli appalti, garantire una migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere più rapide le procedure assicurando tempi certi per la realizzazione delle opere, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici;

prevedere una sequenza temporale di esecuzione del processo di attuazione delle opere pubbliche secondo un cronoprogramma impegnativo da parte del soggetto attuatore che indichi, a pena di revoca del finanziamento, i termini entro i quali venga avviato il ciclo dell'appalto;

Ritenuto che la ripartizione delle risorse tra le regioni per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, debba avvenire sulla base dei criteri emersi in esito ai risultati del censimento dei danni, come stabilito nella Cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 e secondo le percentuali stimate del quadro di danno afferente alla ricostruzione pubblica ed aventi il seguente assetto: Abruzzo: 12,75%; Lazio: 12,00%; Marche: 60,50% e Umbria: 14,75%;

Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione, di approvare gli interventi di cui al programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e al nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, destinando:

quanto al sopra indicato stanziamento non vincolato di euro 235.200.000 dei Fondi della Camera dei deputati, di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, la somma pari a euro 92.904.000,00 destinata alle Regioni Abruzzo (pari a 29.988.000,00 euro), Lazio (pari a 28.224.000,00 euro) e Umbria (pari a 34.692.000,00 euro), a copertura della spesa relativa agli interventi del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, come individuati nell'allegato B alla presente ordinanza, alla colonna «Finanziamento C.D.» e quanto a 111.042.324,00 euro a copertura della spesa dei restanti interventi del medesimo piano a valere sulle risorse stanziate a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e trasmesse sulla contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

la somma pari a euro 151.613.977,00 a copertura della spesa relativa agli interventi del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma, come individuati nell'allegato A alla presente ordinanza, a valere sulle risorse stanziate a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e trasmesse sulla contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, altresì, di approvare l'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma da coordinare con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 59/2021, come proposto dall'USR Abruzzo ed individuati nell'allegato C alla presente ordinanza, a valere sui fondi della Camera dei deputati, per un importo complessivo di euro 26.040.000,00;

Ritenuto di prevedere, ferma restando la disciplina di cui all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, ulteriori modalità applicative ai fini della semplificazione e accelerazione degli interventi;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 23 novembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Ritenuto di ricorrere al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e, valutato il tempo intercorso ai fini del perfezionamento degli atti propedeutici, di posticipare di trenta giorni i termini stabiliti nell'intesa della Cabina di coordinamento per l'attuazione degli interventi;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana, del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche e dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma

1. È approvato l'elenco del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, allegato A alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.

2. È approvato l'elenco del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo,
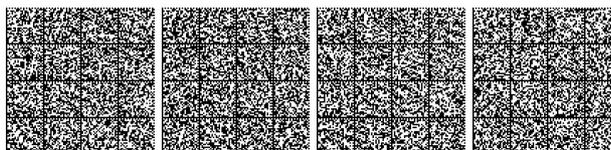
Lazio e Umbria, rispettivamente allegato B alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.

3. È approvato l'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma della Regione Abruzzo, allegato C alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, che trova copertura finanziaria nelle risorse rinvenienti dai risparmi della Camera dei deputati e assegnate al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

4. I Vice Commissari, entro il 28 febbraio 2023, possono indicare, di concerto con i comuni, per l'attuazione degli interventi di cui agli elenchi della presente ordinanza, il proprio ufficio speciale per la ricostruzione quale soggetto attuatore ovvero proporre, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, l'adozione da parte del Commissario di un'ordinanza speciale per gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono da esercitarsi in deroga.

5. Entro il 31 gennaio 2023, per ciascuna delle opere indicate negli elenchi contenuti negli allegati alla presente ordinanza, il soggetto attuatore invia all'ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento, sulla base della scheda allegata alla presente ordinanza (allegato D).

6. Il cronoprogramma di cui al comma 5 deve prevedere l'obbligo del soggetto attuatore, ove non avesse già provveduto, di nominare entro il 31 gennaio 2023 il RUP dell'intervento. Entro il 31 marzo, il RUP dovrà perentoriamente, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Vice Commissario, aver avviato le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione dell'intervento ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto.

7. I termini e le disposizioni indicati ai commi 4, 5 e 6 si applicano altresì agli interventi di cui all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni organizzative e procedimentali

1. Relativamente alle modalità attuative, di gestione e di monitoraggio, nonché alle responsabilità e agli obblighi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nelle more dell'ordinanza quadro sulla ricostruzione pubblica, si fa riferimento a quanto disciplinato dall'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi, fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'attuazione di interventi pubblici, possono essere applicate le disposizioni di semplificazione previste dalla disciplina speciale adottata per la ricostruzione dei territori colpita dal sisma del 2016, per l'attuazione del PNC - sisma e le relative ordinanze commissariali.

3. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i Presidenti delle regioni - Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi di cui alla presente ordinanza.

4. I provvedimenti adottati dai Presidenti delle regioni - Vice Commissari a norma del comma 3 sono immediatamente trasmessi al Commissario straordinario con allegata la documentazione completa a supporto delle determinazioni assunte. I Presidenti delle regioni - Vice Commissari, con cadenza semestrale trasmettono il quadro di attuazione aggiornato delle ordinanze e di ogni singolo intervento ricompreso nei piani e programmi.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza per complessivi euro 381.600.301,00 si provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 di cui al Fondo *ex* art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 secondo le imputazioni indicate nelle premesse.

2. Il trasferimento delle risorse avviene in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vice Commissari con le modalità indicate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, per quanto applicabili:

una somma pari al 40% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento, la stipula del contratto e l'avvio dei lavori;

una somma pari all'ulteriore 40% dell'importo programmato dell'intervento a seguito delle risultanze della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale sullo stato di avanzamento lavori presentata dal soggetto attuatore, eseguita dall'ufficio speciale per la ricostruzione competente;

una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'ufficio speciale per la ricostruzione competente.

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione dispongono il trasferimento dalla contabilità speciale dei Vice Commissari ai soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 3. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 3, primo alinea, del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata dell'ufficio speciale per la ricostruzione al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori corredano la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento
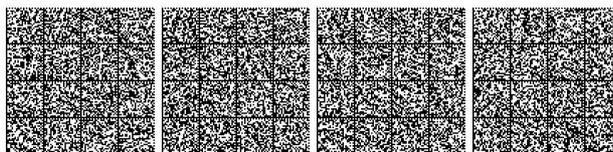
finanziario della spesa, verificata dagli uffici speciali per la ricostruzione.

4. Qualora ai sensi dell'art. 1, comma 3 il soggetto attuatore dell'intervento sia lo stesso, le verifiche sulla congruità economica e la completezza documentale sono svolte dagli uffici del Commissario straordinario.

5. Il Commissario, su proposta del Vice Commissario, può revocare o rimodulare le risorse destinate agli interventi.

Art. 4.

Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3296

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

23A00316

ORDINANZA 15 dicembre 2022.

Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 130).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, intitolata «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» ed in particolare gli articoli 10 e 11 per quanto concerne la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

Dato atto che tale complesso lavoro si è svolto nell'arco di molti mesi con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, e che la bozza del testo unico è stata sottoposta, a consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria e comitati, e i sindaci dei comuni, contribuendo con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

Dato atto altresì che la bozza del testo unico è già stata posta all'esame della Cabina di coordinamento, tenuta in data 20 ottobre 2022, che ne ha positivamente valutato i principi e ha disposto l'approfondimento finale dei contenuti in diverse apposite sedute svolte congiuntamente tra l'Ufficio del Consigliere giuridico, i dirigenti della Struttura commissariale e degli USR delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Rilevato che tali sedute si sono svolte in presenza a Roma e a L'Aquila, per più giorni, con un lavoro intenso e positivo che ha consentito la condivisione del testo definitivo che è stato sottoposto all'approvazione della Cabina di coordinamento;

Considerato nel merito che, all'esito del complesso lavoro svolto, il testo unico della ricostruzione privata costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della «contingenza, necessità ed urgenza», legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia
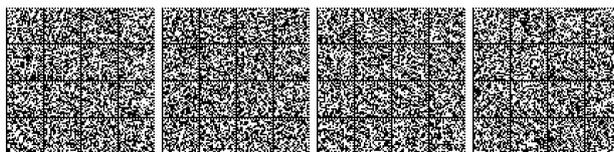
dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario;

Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 30 novembre 2022 da parte dei Presidenti delle Regioni Lazio, Marche e Umbria, nonché della regione Abruzzo con nota prot. CGRTS-0030897-A-06/12/2022 e degli interventi di coordinamento formale del testo in virtù della delega al Commissario straordinario conferita dalla stessa Cabina di coordinamento;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del testo unico della ricostruzione privata e della relazione illustrativa

1. Con la presente ordinanza è approvato il testo unico della ricostruzione privata, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (all. 1), con l'unita relazione illustrativa (all. 2).

Art. 2.

Regime transitorio ed entrata in vigore

1. Il testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023.

2. Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali previgenti, di cui all'elenco contenuto nell'allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal testo unico, di cui al successivo comma 3, nonché le ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti, per le disposizioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2020, come convertito nella legge n. 120 del 2020, per quanto di competenza territoriale.

3. Le ordinanze richiamate, che restano in vigore anche dopo l'approvazione del presente testo unico, sono le seguenti:

ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;

allegato A all'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020;

ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di rilascio del contributo.

5. Ai procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle ordinanze vigenti al momento della presentazione della domanda.

6. Per le domande pendenti, di cui al comma 5, è comunque ammessa la facoltà, su istanza dell'avente titolo, di ripresentare la domanda ai sensi del testo unico.

7. Le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data di entrata in vigore di cui al precedente comma 1 prevedono disposizioni sulla base della tecnica della novellazione delle norme del testo unico.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di dare immediata pubblicità alle disposizioni contenute nel testo unico, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2023, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 15 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3294

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

23A00317
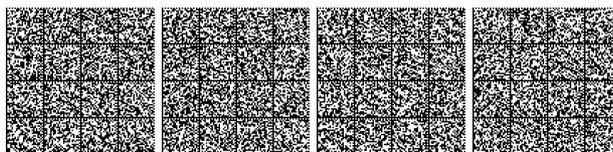
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Roactemra». (Determina n. 2/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla riduzione dei *ticket* e a disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2021, con la quale la società Roche Registration GmbH ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Roactemra» (tocilizumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale ROACTEMRA (tocilizumab):

«RoActemra» è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti in terapia con corticosteroidi sistemici e che necessitano di ossigenoterapia supplementare o ventilazione meccanica

è rimborsata come segue:

Confezioni:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione- uso endovenoso- flaconcino (vetro) 20 ml» 1 flaconcino

A.I.C. n. 038937052/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 710.90;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.173,26;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione- uso endovenoso- flaconcino (vetro) 4ml» 1 flaconcino

A.I.C. n. 038937013/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 142.18;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa: euro 234.65;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione- uso endovenoso- flaconcino (vetro) 10 ml» 1 flaconcino

A.I.C. n. 038937037/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 355,45;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 586,63.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR)

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto:

contratto integrativo di ventiquattro mesi che decorrono dal 30 agosto 2022 come da determina AIFA 546/2022 del 3 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 202 del 30 agosto 2022.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «RoActemra» (tocilizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista e clinici operanti nei centri indicati dalla Regione per la gestione del COVID-19 (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE AIFA PER TOCILIZUMAB (RoActemra®) NEL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di clinici operanti nei centri indicati dalla Regione per la gestione del COVID-19

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____________________________________

Tel. ______________ e-mail ____________________________________

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐ ________________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.________________________

ASL di residenza______________ Regione ________________ Prov.______________

Medico di Medicina Generale ___________________________ recapito Tel. ______________

Indicazione autorizzata:

RoActemra è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti in terapia con corticosteroidi sistemici e che necessitano di ossigenoterapia supplementare o ventilazione meccanica.

Indicazione rimborsata SSN:

Trattamento dei pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19 grave, in ossigenoterapia ad alti flussi o in ventilazione meccanica non invasiva, e/o con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Paziente con diagnosi di malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) ospedalizzato con condizioni cliniche rapidamente ingravescenti in base a una delle seguenti condizioni:

- ☐ Paziente recentemente ospedalizzato ricoverato in terapia intensiva da meno di 24/48 ore che riceve ventilazione meccanica o ossigeno ad alti flussi.
- ☐ Paziente recentemente ospedalizzato con fabbisogno di ossigeno in rapido aumento che richiede ventilazione meccanica non invasiva o ossigeno ad alti flussi in presenza di elevati livelli di indici di flogosi (CRP≥75 mg/L).
- ☐ Paziente ospedalizzato in rapida progressione clinica dopo 24/48 ore di utilizzo di desametasone, o altri cortisonici. Per rapida progressione clinica si intende fabbisogno di ossigeno in rapido aumento, pur senza necessità di ventilazione non invasiva o ossigeno ad alti flussi, e con elevati livelli di indici di flogosi (CRP≥75 mg/L).

SCHEDA DI PRESCRIZIONE DI TOCILIZUMAB PER COVID-19

☐ **Prima prescrizione**	**Posologia**	**Durata**
☐ 038937052_ROACTEMRA; 1 flaconcino EV 20 ml 20 mg/ml		
☐ 038937013_ROACTEMRA; 1 flaconcino EV 4 ml 20 mg/ml	8 mg/kg, da somministrare mediante infusione endovenosa della durata di 60 minuti	Unica infusione*
☐ 038937037_ROACTEMRA; 1 flaconcino EV 10 ml 20 mg/ml		
☐ **Seconda prescrizione ***		
☐ 038937052_ROACTEMRA; 1 flaconcino EV 20 ml 20 mg/ml		
☐ 038937013_ROACTEMRA; 1 flaconcino EV 4 ml 20 mg/ml	8 mg/kg, da somministrare mediante infusione endovenosa della durata di 60 minuti	Unica infusione
☐ 038937037_ROACTEMRA; 1 flaconcino EV 10 ml 20 mg/ml		

***** Se i segni o i sintomi clinici peggiorano o non migliorano dopo la prima dose, può essere somministrata un'ulteriore infusione di RoActemra di 8 mg/kg. L'intervallo tra le due infusioni deve essere di almeno 8 ore.

Nei soggetti di peso corporeo superiore a 100 kg non sono raccomandate dosi superiori a 800 mg per infusione (vedere RCP paragrafo 5.2).

La prescrizione deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore

23A00318

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Biresp Spiromax». (Determina n. 3/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero

della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 11 aprile 2022, con la quale la società Teva Pharma B.V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Biresp Spiromax» (formoterolo e budesonide);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 6-8 giugno 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale BIRESP SPIROMAX (formoterolo e budesonide):

«Asma

«BiResp Spiromax» è indicato negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore ai dodici anni) per il regolare trattamento dell'asma quando è appropriato l'uso di un'associazione (corticosteroide per via inalatoria e ß2-adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione):

in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß2-adrenocettori agonisti a breve durata d'azione usati "al bisogno";

o

in pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con ß2-adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione»;

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«160 mcg/4,5 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore» 1 inalatore (120 dosi) - A.I.C. n. 043365016/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 30,52 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,37 - Nota AIFA: 99
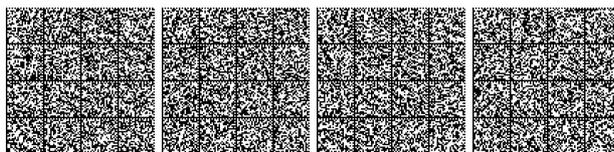
per l'indicazione Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO);

«320 mcg/9 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore» 1 inalatore (60 dosi) - A.I.C. n. 043365042/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 30,52 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,37 - Nota AIFA: 99 per l'indicazione Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Biresp Spiromax» (formoterolo e budesonide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 gennaio 2022

Il dirigente: TROTTA

23A00319

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Suliqua», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 7/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1023/2017 del 31 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141, del 20 giugno 2017, recante «Classificazione del medicinale per uso umano «Suliqua», approvato con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189»;

Vista la determina AIFA n. DG 19/2022 del 21 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 19 del 25 gennaio 2022, recante l'istituzione della «Nota 100» relativa alla prescrizione degli inibitori del SGLT2, degli agonisti recettoriali del GLP1, degli inibitori del DPP4 e loro associazioni nel trattamento del diabete mellito tipo 2;

Vista la comunicazione del Settore HTA ed economia del farmaco del 24 gennaio 2022 con la quale si dava avvio d'ufficio del procedimento di revisione delle condizioni negoziali vigenti;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale SULIQUA (insulina glargine/lixisenatide) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Suliqua» è indicato per il trattamento degli adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato per migliorare il controllo glicemico in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, in associazione con metformina con o senza inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2).

Confezioni:

«100 U/ml/ 33 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 ml» 3 penne pre-riempite – A.I.C. n. 045254036/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 106,37 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 175,55 - nota AIFA: 100;

«100 U/ml/ 50 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 ml» 3 penne preriempite – A.I.C. n. 045254012/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 106,37 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 175,55 - nota AIFA: 100.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory,* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Suliqua» (insulina glargine/lixisenatide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00320

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Hepcludex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 8/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone

la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla riduzione dei *ticket* e a disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 113/2020 dell'8 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 del 22 ottobre 2020, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Hepcludex», approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021 con la quale la società Gilead Sciences Ireland UC ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Hepcludex» (bulevirtide);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22-25 novembre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HEPCLUDEX (bulevirtide) nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

HEPCLUDEX® è indicato per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite delta (HDV) in pa-

zienti adulti positivi a HDV-RNA plasmatico (o sierico) con malattia epatica compensata.

Confezione: «2 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro)» 30 flaconcini – A.I.C. n. 048960013/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 11.548,50 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19.059,64.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Hepcludex» (bulevirtide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00321

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina/acido acetilsalicilico, «Lugarexia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 5/2023 del 12 gennaio 2023

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LUGAREXIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via San Giuseppe Cottolengo n. 15 - 20143 Milano - Italia.

Confezioni:

«5 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048226017 (in base 10) 1FZRR1 (in base 32);

«10 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048226029 (in base 10) 1FZRRF (in base 32);

«20 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048226031 (in base 10) 1FZRRH (in base 32).

Principi attivi: rosuvastatina/acido acetilsalicilico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 - 95200 Pabianice - Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00322

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina, «Metformina EG Stada».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 6/2023 del 12 gennaio 2023

Procedura europea: DE/H/6980/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale METFORMINA EG STADA le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano - Italia.

Confezioni:

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050318017 (in base 10) 1HZLQ1 (in base 32);

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050318029 (in base 10) 1HZLQF (in base 32);

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050318031 (in base 10) 1HZLQH (in base 32);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050318043 (in base 10) 1HZLQV (in base 32);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050318056 (in base 10) 1HZLR8 (in base 32);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050318068 (in base 10) 1HZLRN (in base 32);

«1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050318070 (in base 10) 1HZLRQ (in base 32);

«1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050318082 (in base 10) 1HZLS2 (in base 32).

Principio attivo: metformina cloridato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del de-

creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 settembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00323

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e acido acetilsalicilico, «Rosuvastatina e Acido acetilsalicilico Ibsa».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 7/2023 del 12 gennaio 2023

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA E ACIDO ACETILSALICILICO IBSA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia n. 2 - 26900 Lodi - Italia.

Confezioni:

«5 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048023016 (in base 10) 1FTKH8 (in base 32);

«10 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048023028 (in base 10) 1FTKHN (in base 32);

«20 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048023030 (in base 10) 1FTKHQ (in base 32).

Principi attivi: rosuvastatina/acido acetilsalicilico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 - 95200 Pabianice - Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi-

scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00324

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di progesterone, «Utrogestan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 8/2023 del 12 gennaio 2023

Procedura europea: SE/H/2023/001/E/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale UTROGESTAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Besins Healthcare Ireland Limited con sede legale e domicilio fiscale in 16 Pembroke Street Upper - Dublin 2 - D02HE63 - Irlanda;

confezioni:

«200 mg capsule molli vaginali» 15 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050211010 (in base 10) 1HWB62 (in base 32);

«200 mg capsule molli vaginali» 21 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050211022 (in base 10) 1HWB6G (in base 32);

«200 mg capsule molli vaginali» 45 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050211034 (in base 10) 1HWB6U (in base 32);

«200 mg capsule molli vaginali» 90 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050211046 (in base 10) 1HWB76 (in base 32);

principio attivo: progesterone;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cyndea Pharma, S.L., Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Avenida de Agreda, 31, Ólvega 42110 (Soria) - Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 marzo 2024, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00325

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lapatinib EG»

Estratto determina n. 15/2023 del 13 gennaio 2023

Medicinale: LAPATINIB EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049635016 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049635028 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 140 (2 x 70) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049635030 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049635042 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049635055 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 140 (2 x 70) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049635067 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049635079 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: lapatinib ditosilato monoidrato.

Officine di produzione responsabili del rilascio dei lotti:

Remedica Ltd, Aharnon Street Limassol Industrial Estate Building 10 Limassol 3056 - Cipro;

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel 61118 - Germania;

PharOS MT Ltd, HF62X Hal Far Industrial Estate Birzebbugia BBG3000 - Malta.

Indicazioni terapeutiche: «Lapatinib EG» (lapatinib) è indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2 (ErbB2):

in associazione con capecitabina nei pazienti con malattia avanzata o metastatica in progressione, dopo che i pazienti abbiano ricevuto un trattamento che deve aver incluso antracicline e taxani ed una terapia con trastuzumab per malattia metastatica;

in associazione con trastuzumab nei pazienti con malattia metastatica negativa per il recettore ormonale in progressione dopo precedente(i) terapia(e) con trastuzumab in associazione a chemioterapia;

in associazione con un inibitore dell'aromatasi, nelle donne in post-menopausa con malattia metastatica positiva per il recettore ormonale, per le quali al momento non è indicata la chemioterapia. Le pazienti nello studio registrativo non erano state trattate in precedenza con trastuzumab o con un inibitore dell'aromatasi. Non sono disponibili dati sull'efficacia di questa associazione rispetto a trastuzumab in associazione ad un inibitore dell'aromatasi in questa popolazione di pazienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049635042 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 857,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.415,22.

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049635016 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 857,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.415,22.

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049635055 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.029,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.698,26.

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049635028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.029,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.698,26.

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049635079 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.029,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.698,26.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lapatinib EG» (lapatinib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

L'indicazione terapeutica «Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2 (ErB2): in associazione con trastuzumab nei pazienti con malattia metastatica negativa per il recettore ormonale in progressione dopo precedente(i) terapia(e) con trastuzumab in combinazione con chemioterapia» non viene rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lapatinib EG» (lapatinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00363

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticagrelor EG»

Estratto determina n. 22/2023 del 13 gennaio 2023

Medicinale: TICAGRELOR EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613017 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613029 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613031 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613043 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613056 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613068 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613070 (in base 10)

«60 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613082 (in base 10)

«60 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613094 (in base 10)

«60 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613106 (in base 10)

«60 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 047613118 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613120 (in base 10):

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613132 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613144 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613157 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613169 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613171 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613183 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613195 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613207 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613219 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 047613221 (in base 10).

Composizione

Principio attivo: Ticagrelor

Officine di produzione responsabile del rilascio dei lotti

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel 61118 - Germania.

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2 - Vienna 1190 - Austria.

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 Etten-Leur 4879 AC - Paesi Bassi

Indicazioni terapeutiche

«Ticagrelor EG» (ticagrelor), in co-somministrazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti con:

sindrome coronarica acuta (SCA);

storia di infarto miocardico (IM) e ad alto rischio di sviluppare un evento aterotrombotico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 34,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 56,15;

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613070 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 34,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 56,15;

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047613132 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;
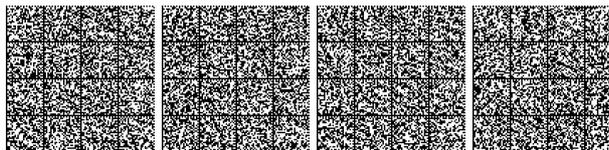
prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 34,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 56,15;

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047613183 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 34,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 56,15;

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ticagrelor EG» (ticagrelor) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ticagrelor EG» (ticagrelor) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia Europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00364

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitisinone Dipharma»

Estratto determina n. 23/2023 del 13 gennaio 2023

Medicinale: NITISINONE DIPHARMA.

«Alcaptonuria (AKU)

"Nitisinone Dipharma" è indicato per il trattamento di pazienti adulti con alcaptonuria (AKU)»,

è rimborsata come segue:

confezioni:

«2 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045829037 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 624,03;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.170,36;

«5 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045829013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.248,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.340,73;

«10 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045829025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.262,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.242,58;

«20 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045829049 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.524,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.484,17.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nitisinone Dipharma» (nitisinone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00365

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale n. 14 del 17 gennaio 2023 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa: Pallini Pierre - via Raffaello n. 17 - fraz. Val Vomano, Penna Sant'Andrea (TE), titolare del marchio 8TE.

23A00326

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche con determinazione dirigenziale del 6 luglio 2022:

n. marchio 66 PS - Errebi di Rossi e Belbusti - S.N.C. con sede a Monte Porzio (PU) - fr. Castelvecchio - viale Marche n. 14 - C.F. 01001100419 - n. R.E.A. PS-100981.

Il punzone in dotazione all'impresa suddetta è stato riconsegnato alla Camera di commercio delle Marche sede di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

23A00327

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a novembre 2022, è pari a: 117,90. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e pestiti www.cdp.it

con riguardo ai buoni risparmio sostenibile, l'indice STOXX EUROPE 600 ESG-X gennaio 2023 è pari a: 166,53. Il valore è pari al valore ufficiale di chiusura dell'Indice STOXX Europe 600 ESG-X rilevato nel giorno 11 gennaio 2023. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi, sono disponibili sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

23A00458

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riconoscimento dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti e iscrizione degli stessi nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 17 gennaio 2023, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore /Utilizzatore	Avviso
Infinity Firing Panel	3Ea 1007	DNG			WEM	Riconoscimento idoneità all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in *Elenco* in titolo alla società Weatherford S.p.a.
Dynawell Octoslim 40 PT 185	2F 2059	DNG			WEM	Riconoscimento idoneità all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in *Elenco* in titolo alla società Weatherford S.p.a.
Dynawell HNS slim 40 T 250	2F 2060	DNG			WEM	Riconoscimento idoneità all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in *Elenco* in titolo alla società Weatherford S.p.a.
Electronic detonator 1019 E HNS	2G 1012	DNG			WEM	Riconoscimento idoneità all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società Weatherford S.p.a.

Il decreto dirigenziale del 17 gennaio 2023 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo *web*: https://unmig.mase.gov.it

23A00366

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-020) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.